SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 novembre 1997, n. **395.**

Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo unico della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-*bis*. — *1.* La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio Archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica».

Art. 2.

1. Il titolo della legge 3 febbraio 1971, n. 147, è sostituito dal seguente: «Archivi storici di organi costituzionali».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2969):

Presentato dal Ministro per i beni culturali e ambientali (VELTRONI) il 15 gennaio 1997.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 1997, con pareri delle commissioni V e VII.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 28 aprile 1997; il 13 ed il 20 maggio 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 maggio 1997 (atto 2969/*A)* - relatore on. MASELLI).

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 24 luglio 1997.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, e approvato il 29 luglio 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2721):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 31 luglio 1997, con parere della commissione 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 settembre 1997 e approvato il 6 novembre 1997.

97G0432

DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 1997, n. **396.**

Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, commi 4 e 6;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 59 del 1997;

Acquisito il parere della competente commissione unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Aquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 45 *(Contratti collettivi nazionali e integrativi).* — *1.* La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi.

3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione

collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.».

Art. 2.

1. L'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 50 *(Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni).* — *1.* Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata.

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale.

3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico.

4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali.

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI.

7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988. n. 400. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città.

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.

13. In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto puo presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del trattamento economico in godimento.

14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell'importo complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2.».

Art. 3.

1. L'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 46 *(Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN).* — *1.* Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. Per le amministrazioni e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:

a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI, per gli enti locali rispettivamente rappresentati;

b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università.

c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.

4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede.».

Art. 4.

1. L'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 51 *(Procedimento di contrattazione collettiva)*. — *1.* Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente.».

Art. 5.

1. L'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 52 *(Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica)*. — *1.* Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città per i conttatti collettivi nazionali relativi alle amministrazioni di cui all'articolo 46, terzo comma, lettera *a)*, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le altre pubbliche amministrazioni. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.

4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20.».

Art. 6.

1. L'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 *(Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro).* — *1.* Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 47-*bis,* siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dai successivi accordi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis,* sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 47-*bis,* siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente articolo 47-*bis:*

«Art. 47-*bis (Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva).* — *1.* L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.».

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalità previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi;

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area, tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla presente disposizione per essere ammesse alle trattative per il rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo tale rappresentatività minima nel comparto, contino nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti. Si utilizzano i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati dal Dipartimento della funzione pubblica per l'anno 1996 in base all'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle sigle sindacali, confederali, federali o di singola organizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le percentuali rilevate dal Dipartimento della funzione pubblica sono arrotondate al decimo di punto immediatamente superiore. Decorso il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni e le confederazioni sindacali in base all'articolo 47-*bis*. Le trattative ancora pendenti a tale data, sono proseguite dall'ARAN fino alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo con le organizzazioni sindacali ammesse in base alla presente disposizione transitoria. La medesima disposizione transitoria si applica alle trattative ancora pendenti a livello decentrato;

c) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera precedente definiscono con appositi accordi le modalità di elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 1;

d) entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, la materia dei permessi, aspettative e distacchi sindacali è disciplinata dall'accordo previsto dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, utilizzando i dati sulla rappresentatività di cui alla lettera *b)*;

e) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del part time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunità. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che:

1) abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le sperimentazioni di cui alla lettera *e)* del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.

3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentativà sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confedera-

zioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 9.

Coordinamento di norme

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono eliminate le parole: «le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi».

2. Il comma 5, terzo periodo, dell'articolo 73 è sostituito dal seguente: «Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51.».

3. Nel primo periodo dell'articolo 73, comma 5, sono eliminate le parole: «18 marzo 1989, n. 106,».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente: «L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge n. 59/1997 è il seguente:

«4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge e di coordinarle con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 dicembre 1997. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che,

decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

5. *(Omissis).*

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera *e)* le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono sopresse; alla lettera *i)* le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,"».

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 59 del 1997 è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

— Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha definito ed ampliato le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

— Il testo dell'art. 19 della legge n. 59/1997 è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Note all'art. 1:

— L'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:

«Art. 45 *(Contratti collettivi).* — 1. La contrattazione collettiva è nazionale e decentrata. Essa si volge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

2. I contratti collettivi nazionali sono stipulati per comparti della pubblica amministrazione comprendenti settori omogenei o affini.

3. I comparti sono determinati e possono essere modificati, sulla base di accordi stipulati tra l'agenzia di cui all'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale. Fino a quando non sia stata costituita l'agenzia, in rappresentanza della parte pubblica provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato.

4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali.

5. Mediante contratti collettivi quadro possono essere disciplinate, in modo uniforme per tutti i comparti e le aree di contrattazione collettiva, la durata dei contratti collettivi e specifiche materie.

6. I contratti collettivi quadro sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e , per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto.

8. I contratti collettivi decentrati sono stipulati, per la parte pubblica da una delegazione composta dal titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o da un suo delegato, che la presiede, e da rappresentanti dei titolari degli uffici interessati, e, per la parte sindacale, da una rappresentanza composta secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta anche dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale e regionale rispettivamente ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430.

9. Le amministrazioni pubbliche, osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Esse vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti».

— L'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, è il seguente:

«Art. 15 *(Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario).* — 1. La dirigenza del ruolo sanitario è articolata in due livelli.

2. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del primo livello sono attribuite le funzioni di supporto, di collaborazione e corresponsabilità, con riconoscimento di precisi ambiti di autonomia professionale, nella struttura di appartenenza, da attuarsi nel rispetto delle direttive del responsabile. Al personale medico e delle altre professionalità sanitarie del secondo livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa e l'adozione dei provvedimenti relativi, necessari per il corretto espletamento del servizio; spettano, in particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello gli indirizzi e, in caso di necessità, le decisioni sulle scelte da adottare nei riguardi degli interventi preventivi, clinici, diagnostici e terapeutici; al dirigente delle altre professioni sanitarie spettano gli indirizzi e le decisioni da adottare nei riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di specifica

competenza. Gli incarichi dirigenziali riferiti ai settori o moduli organizzativi di cui agli articoli 47 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1990, n. 384, ridefiniti ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono conferiti dal direttore generale, su proposta dei dirigenti di secondo livello, con le procedure di cui all'art. 19 del medesimo decreto. A tutto il personale dirigente del ruolo sanitario si applica il disposto dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario si accede attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea nel corrispondente profilo professionale, siano iscritti all'albo dei rispettivi ordini ed abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Il secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario è conferito quale incarico a coloro che siano in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione di cui all'art. 17. L'attribuzione dell'incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dal direttore generale sulla base del parere di un'apposita commissione di esperti. La commissione è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario e da due esperti nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno designato dalla regione ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello del Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione è effettuata dal Ministro della sanità su richiesta dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione predispone l'elenco degli idonei previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati. L'incarico che ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. Il rinnovo e il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal direttore generale previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. La verifica è effettuata da una commissione nominata dal direttore generale e composta dal direttore sanitario e da due esperti scelti tra i dirigenti della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui uno designato dalla regione e l'altro dal consiglio dei sanitari, entrambi esterni all'unità sanitaria locale. Il dirigente non confermato nell'incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del primo livello dirigenziale.

4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali può optare in prima applicazione del presente decreto per il rapporto quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente.

5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in vigore del presente decreto è soggetto alla verifica di cui al comma 3».

Note all'art. 2:

— L'art. 50 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:

«Art. 50 *(Agenzia per le relazioni sindacali)*. — 1. È istituita l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. L'agenzia rappresenta, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche amministrazioni. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.

2. Il comitato direttivo dell'agenzia è costituito da cinque componenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Uno di essi è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e un altro dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

3. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e nominati ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti ed elegge, al suo interno, un presidente.

4. L'agenzia si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e previo parere delle province e dei comuni per il personale rispettivamente dipendente. L'intesa delle regioni è espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il parere dei comuni è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevole, dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e quello delle province dall'Unione delle province d'Italia. L'agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità del parere reso dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dall'Unione delle province d'Italia.

5. Le direttive indicano, tra l'altro, i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative; i criteri di inquadramento; le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Parlamento, ed il totale della spesa per retribuzioni; i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva; gli «standards» di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.

6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi della rappresentanza o dell'assistenza dell'agenzia nella contrattazione collettiva.

7. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, dell'attività di rappresentanza e di assistenza dell'agenzia alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi.

8. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con tale decreto è istituito un comitato di coordinamento i cui componenti sono designati dalle rappresentanze dei comparti di contrattazione collettiva e sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico di un fondo da iscriversi in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

9. L'agenzia si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di 25 dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni statali, regionali e locali e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 8. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Dopo un biennio di attività dell'agenzia, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale».

— L'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel comma 5 del presente articolo e con l'indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al comma 5, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni contabile con le finalità di cui al comma 2 dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza.

2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nel regolamento di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui

all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari, come risultano definiti dagli accordi previsti al presente comma.

3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al comma 2.

4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate.

5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al comma 2 ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.

6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e rendere nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenuti a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgano di finanziamenti o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste da leggi dello Stato.

7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori».

— L'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è il seguente:

«Art. 31 *(Consiglieri ed esperti)*. — 1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di studio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono svolte da consiglieri secondo l'organico di cui all'allegata tabella *A*. In tale organico non è compreso il posto di capo ufficio stampa.

2. I dipendenti di amministrazioni diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati ad esercitare le funzioni predette sono collocati in posizione di comando o fuori ruolo presso la Presidenza, salvo che l'incarico sia a tempo parziale e consenta il normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza.

3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione di cui alla tabella *A* e sulla base della ripartizione numerica stabilita, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonché quelli relativi a dipendenti di amministrazioni pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del Governo, cessano di avere effetto.

5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è effettuato secondo le disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato».

— L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente: «14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta».

Il D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 144, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recepisce il «Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni».

Nota all'art. 3:

— L'art. 46 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:

«Art. 46 *(Area di contrattazione per il personale dirigenziale)*. — 1. Per ciascuno dei comparti individuati ai sensi dell'art. 45, comma 3, è prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nell'art. 2, comma 4.

2. I contratti collettivi nazionali delle aree separate di cui al comma 1 sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50, per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito della rispettiva area di riferimento, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali.

3. Il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale è definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano l'agenzia prevista dall'art. 50, in rappresentanza della parte pubblica, e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Note all'art. 4:

— L'art. 51 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:

«Art. 51 *(Procedimento di contrattazione)*. — 1. L'agenzia di cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette al Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45 e 46, corredato da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata. Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata. Per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta al controllo della Corte dei conti, la quale ne verifica la legittimità e la compatibilità economica entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi.

3. Per i contratti collettivi decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il controllo si intende effettuato senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere all'agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento

della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro, copia dei contratti collettivi decentrati. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo nazionale.

4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime».

— L'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, è il seguente:

«Art. 1-*bis* (*Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio*). — 1. L'impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a) entro il 15 maggio il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni;

b) entro il 31 luglio il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente che viene, altresì, trasmesso alle regioni;

c) entro il 30 settembre il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale programmatico, i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.

2. La Commissione interregionale prevista dall'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, entro il 31 maggio, e di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, entro il 15 settembre, e lo comunica al Governo ed al Parlamento».

Note all'art. 5:

— L'art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dal decreto legislativo qui pubblicato, era il seguente:

«Art. 52 (*Disponibilità finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica*). — 1. Il Ministero del tesoro, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio dello Stato e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci le amministrazioni pubbliche. L'onere a carico del bilancio dello Stato è determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per gli aspetti di interesse regionale previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti.

3. I contratti collettivi sono corredati da appositi prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi, al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. I compiti affidati dal presente comma al predetto nucleo di valutazione sono sostitutivi dei compiti originariamente previsti dal citato art. 10.

4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Analogamente provvedono le altre amministrazioni pubbliche con i rispettivi bilanci.

5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa».

— L'art. 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 12 (*Assegnazioni di bilancio*). — Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, possono iscriversi in bilancio somme per restituzioni di tributi indebitamente riscossi, ovvero di tasse ed imposte su prodotti che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico, in dipendenza di operazioni di conversione od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge, per integrare le dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonché per fronteggiare le esigenze derivanti al bilancio dello Stato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo II, del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in data 19 dicembre 1977, e successive modificazioni.

In corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata possono, mediante decreti del Ministro del tesoro, iscriversi in bilancio le somme occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono allegati due elenchi, da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, dei capitoli per i quali possono essere esercitate rispettivamente le facoltà di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

Al disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti di cui ai commi precedenti con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto alle iscrizioni e integrazioni di cui al presente articolo».

— L'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 20 (*Verifica dei risultati. Responsabilità dirigenziali*). — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche

personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave e reiterata. nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto — in contraddittorio — il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile.

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

Note all'art. 6:

— L'art. 47 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che si riporta di seguito, è stato abrogato dal D.P.R. 28 luglio 1995, n. 316, emanato a seguito del *referendum* popolare dell'11 giugno 1995.

«Art. 47 *(Rappresentatività sindacale)*. — 1. La maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali è definita con apposito accordo tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali individuate ai sensi del comma 2, da recepire con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di interesse regionale.

2. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 1, restano in vigore e si applicano, anche alle aree di contrattazione di cui all'articolo 46, le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e alle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale normativa resta in vigore e si applica anche in sede decentrata fino a quando non sia data applicazione a quanto previsto dall'art. 45, comma 8».

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni detta «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento». Si trascrivono, di seguito, gli articoli 19, 23, 24 e 30 della predetta legge:

«Art. 19 *(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)*. — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

[*a)* delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentantive sul piano nazionale;]

b) delle associazioni sindacali [non affiliate alle predette confederazioni] che siano firmatarie di contratti collettivi [nazionali o provinciali] di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento».

N.B. — Le parti racchiuse fra parentisi quadre sono state abrogate con D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, in esito al *referendum* indetto con D.P.R. 5 aprile 1995.

«Art. 23 *(Permessi retribuiti)*. — I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera *b)*.

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di ci alle lettere *b)* e *c)* del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera *a)* i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali».

«Art. 24 *(Permessi non retribuiti)*. — I dirigenti sindacali aziendali di cui all'art. 2 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali».

«Art. 30 *(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)*. — I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti».

— Il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, recepisce il «Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche».

— L'art. 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58, così recita:

«Art. 9. — Nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina, aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi sono estesi, in ordine alla costituzione di rappresentanze sindacali aziendali e comunque in ordine all'esercizio di tutte le attività sindacali comprese quelle di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni, i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle associazioni e alla confederazione di cui al primo comma è altresì esteso il diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli enti costituiti per la tutela dei loro interessi nell'ambito provinciale o aventi competenza regionale.

La maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale. Il relativo provvedimento è impugnabile dinanzi alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale amministrativo regionale».

— Il D.Lgs n. 430/1989 concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali.

Note all'art. 7:

— L'art 54, come modificato dal D.L. 10 maggio 1996, n. 254, convertito nella legge 11 luglio 1996, n. 365, è il seguente:

«Art. 54 *(Aspettative e permessi sindacali).* — 1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale.

2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e separata area di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1976, n. 300, e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

3. *(Abrogato)*

4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche (seguiva un periodo abrogato). Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti.

6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93».

— Per il D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, vedi nota all'art. 6.

— La legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive disposizioni correttive ed integrative, detta norme in materia di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Note all'art. 8:

— Il D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, recepisce il «Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Per l'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 1.

— Per l'art. 54 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 7.

— Per l'art. 50 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 2.

— Per l'art. 45 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 1.

— Il D.L. 10 maggio 1996, n. 245, convertito dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, reca «Differimento del termine di applicazione stabilito dall'art. 57, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori».

— Il titolo I del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29, detta disposizioni in ordine ai principi generali sulla «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Per l'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, vedi nota all'art. 5.

— L'art. 19 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

Note all'art. 9:

— L'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: «3. Sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti normativi e gli atti generali, compresi quelli di programmazione e di organizzazione, adottati nelle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, numeri da 1) a 7), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Sono altresì soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti aventi ad oggetto il conferimento di funzioni ed incarichi di dirigente generale e gli atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo».

— L'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: «5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 18 marzo 1989, n. 106, 31 gennaio 1992, n. 138, provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, all'art. 9, comma 2, ed all'art. 65, comma 3. Le predette amministrazioni si attengono nella stipulazione dei contratti collettivi alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ne autorizza la sottoscrizione in conformità all'art. 51, commi 1 e 2».

97G0430

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1997, n. **397.**

Regolamento recante modificazione dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, relativo al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, di attuazione della direttiva n. 85/536/CEE, del Consiglio del 5 dicembre 1985 e della direttiva della Commissione del 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE, relativa al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione;

Visto l'articolo 2 del predetto decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, secondo il quale possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina, tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A, dell'allegato al medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di ridurre la dipendenza energetica del Paese, limitando l'uso di greggio negli impianti di raffinazione e favorendo le innovazioni che possano migliorare gli attuali margini di flessibilità operativa;

Considerata la necessità di armonizzare gli standard e la normativa del settore petrolifero a livello comunitario, nel pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive adottati;

Considerata la necessità di promuovere le innovazioni atte a conseguire una migliore qualità ambientale dei prodotti petroliferi, nel richiamo delle norme comunitarie, sulla base dei risultati di ricerche e prove tecniche sperimentali;

Su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono autorizzate la produzione, l'importazione e la commercializzazione di miscele di benzina con tenore di composti organici ossigenati più elevato di quello indicato al punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, limitatamente ai seguenti composti ed entro i limiti quantitativi a fianco indicati:

a) M.T.B.E. ecc. eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	fino al 15% in volume
b) Miscele di ossigenati organici definiti al punto 1 dell'allegato al decreto legislativo n. 280 del 1994, contenenti i composti ossigenati di cui alla lettera *a)*	fino al 2,8% in peso di ossigeno senza superare i singoli valori limite fissati nel punto II, colonna A dell'allegato al decreto legislativo n. 280/1994 così come modificato dal presente decreto

2. L'eccesso di ossigeno rispetto al valore del 2,5% in peso deve derivare esclusivamente dalla maggiore percentuale di ossigenati di cui al comma 1, lettera *a).*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto l'obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 363

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-

tare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La direttiva del Consiglio 85/536/CEE del 5 dicembre 1985, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 334 del 12 dicembre 1985.

— La direttiva della Commissione 87/441/CEE del 29 luglio 1987, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 238 del 21 agosto 1987.

— Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), è il seguente:

«Art. 2 *(Modifiche alle percentuali di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze, della sanità e dell'ambiente, possono essere autorizzati, nelle miscele di benzina tenori di composti ossigenati organici più elevati di quelli indicati al punto II, colonna A dell'allegato e possono essere apportate eventuali modifiche al medesimo allegato al fine di adeguarlo ad eventuali successive modificazioni delle direttive comunitarie in materia.

2. Nel caso siano autorizzati tenori di composti ossigenati organici nelle miscele di benzina più elevati di quelli indicati al punto II, colonna B, dell'allegato, con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere precisate le modalità con cui contrassegnare i distributori per la vendita di carburanti al pubblico che forniscano tali miscele, al fine di consentire agli utenti di tenere conto delle caratteristiche delle stesse con particolare riferimento alle variazioni di potere calorifico».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Nota all'art. 1:

— Il punto II della tabella allegata al citato D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 280 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), è il seguente:

«II. - COMPOSIZIONE AMMISSIBILE DELLE MISCELE

	A	B
— Metanolo, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti adeguati	3% vol	3% vol
— Etanolo, se necessario con aggiunta di agenti stabilizzanti	5% vol	5% vol
— Alcol isopropilico	5% vol	10% vol
— TBA	7% vol	7% vol
— Alcol isobutilico	7% vol	10% vol
— MTBE ecc. Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola	10% vol	15% vol
— Altri ossigenati organici definiti al punto I	7% vol	10% vol
— Miscela di ossigenati organici (1) definiti al punto I	2,5% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente	3,7% in peso d'ossigeno, senza superare i singoli valori limite fissati nella presente tabella per ogni componente

(1) L'acetone è ammesso fino allo 0,8 per cento in volume quando è presente in quanto comprodotto di fabbricazione di taluni composti ossigenati organici».

97G0428

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 novembre 1997.

Integrazioni all'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997 concernente immediati interventi per fronteggiare le situazioni di emergenza determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2707).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1997, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani;

Vista l'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 25 ottobre 1997, concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi-urbani nella regione Calabria;

Vista la nota n. 10903 in data 30 ottobre 1997 del presidente della regione Calabria ha trasmesso la delibera della giunta regionale n. 4846 del 28 ottobre 1997 con la quale viene chiesta la modifica dell'ordinanza sopracitata attraverso la nomina dell'assessore regionale all'ambiente, in qualità di sostituto del commissario delegato;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza procedendo alla nomina di un vicario al commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Dispone:

Articolo unico

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2696 in data 21 ottobre 1997 dopo le parole «è nominato commissario delegato» aggiungere «e si avvale quale vicario dell'assessore regionale all'ambiente».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A9102

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 1997.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Tolentino e dell'ufficio del registro di Tolentino.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LE MARCHE

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 10 ottobre 1997, n. 1/7998/UDG, con il quale i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che in seguito agli eventi sismici che hanno interessato alcuni comuni della regione Marche nei giorni 26 settembre 1997 e successivi, l'edificio in cui hanno sede gli uffici delle imposte dirette e del registro di Tolentino è stato danneggiato, tanto che ne è stata dichiarata la inagibilità dal sindaco con ordinanza n. 2998 del 16 ottobre 1997 e che tale situazione ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dei suddetti uffici;

Rilevato che, con successiva ordinanza n. 3030 del 23 ottobre 1997, il sindaco ha disposto la revoca della precedente;

Ritenuto che la causa sopraesposta è da considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dei predetti uffici;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Tolentino è accertato per il periodo dal 27 settembre al 24 ottobre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 31 ottobre 1997

Il direttore regionale: DIBITONTO

97A9082

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 42.975 miliardi;

Visti i propri decreti in data 5 e 22 settembre, 7 e 23 ottobre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi («CTZ - 18») con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei «CTZ-18» con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 5 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 11 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 5 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 5 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 novembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 novembre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A9103

DECRETO 7 novembre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 3, primo comma, della legge 27 ottobre 1997, n. 372, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 novembre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 42.975 miliardi;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 7 e 23 ottobre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 11 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 feb-

braio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 novembre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 novembre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 novembre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A9104

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 agosto 1997.

Tariffe delle visite mediche e delle prestazioni specialistiche e di laboratorio per l'accertamento dell'idoneità psicofisica al volo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, recante l'approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell' art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;

Visto l'art. 27, comma 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, per il quale le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità psicofisica necessaria per conseguire o mantenere in esercizio licenze ed attestati aeronautici, possono essere effettuate presso uno degli uffici di sanità marittima ed aerea, servizio assistenza sanitaria ai naviganti (S.A.S.N.) del Ministero della sanità o presso uno degli istituti medico legali dell'Aeronautica militare, o presso altri qualificati organi sanitari da autorizzare nelle forme previste dallo stesso articolo;

Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, del suindicato regolamento per il quale, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, le spese relative alle visite di accertamento dell'idoneità psicofisica (iniziali, periodiche, straordinarie e di appello) sono a carico dell'esaminando;

Visto il comma secondo dello stesso art. 33 per il quale le tariffe delle prestazioni sanitarie erogate per le predette visite sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, sentito il Ministro della difesa, fatte salve le tariffe per le prestazioni erogate presso gli istituti medico legali dell'aeronautica militare;

Ritenuto di determinare la tariffa per la visita medica e per il giudizio di idoneità psicofisica al volo in complessive L. 55.000;

Ritenuto, altresì, di applicare alle visite e prestazioni specialistiche ed alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate presso i poliambulatori del Ministero della sanità, le tariffe per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere del Ministero della difesa, espresso con la nota n. 4269/E.XVI.14 del 4 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto 27 dicembre 1996, n. 704, concernente: «Regolamento recante norme sulla individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità»;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, la tariffa della visita medica di accertamento (iniziale, periodica, straordinaria e di appello) effettuata presso gli ambulatori del Ministero della sanità o presso altri qualificati organi sanitari all'uopo autorizzati comprensiva del giudizio d'idoneità psicofisica, è fissata in complessive L. 55.000.

Art. 2.

Le tariffe delle visite e prestazioni specialistiche e delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate, ai fini di cui all'art. 1, presso gli ambulatori del Ministero della sanità ovvero presso gli ambulatori dei medici o delle strutture sanitarie a rapporto di convenzionamento esterno con il Ministero medesimo, sono determinate nella misura fissata dal decreto ministeriale 22 luglio 1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

L'importo corrispondente alle tariffe delle prestazioni di cui agli articoli 1 e 2 erogate presso gli ambulatori del Ministero della sanità deve essere versato alle entrate dello Stato, capo XX, cap. 3620 con le modalità in uso presso le strutture ambulatoriali ministeriali per il versamento delle quote di partecipazione alla spesa.

Art. 4.

Le tariffe di cui agli articoli 1 e 2 saranno applicate con effetto dalla data in cui le relative prestazioni saranno erogate dagli ambulatori del Ministero, ovvero dalla data di decorrenza dell'autorizzazione concessa ai qualificati organi sanitari per l'espletamento di dette prestazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 297

97A9083

DECRETO 24 luglio 1997.

Rettifica del decreto UAC/C n. 5/1996 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CELLCEPT.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto UAC/C n. 5/1996 del 4 luglio 1996 con il quale la società Roche Registration Limited 40, Broadwater Road, Welwyn Garden City - Hertfordshire AL7 3AY (Gran Bretagna), è stata autorizzata all'immissione in commercio della specialità medicinale Cellcept «Micofenolato mofetile» con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/005/001 Cellcept - 250 mg capsule - 100 capsule - via orale;

EU/1/96/005/002 Cellcept - 500 mg compresse - 50 compresse - via orale;

Ritenuto di dover indicare per il prezzo di cessione ai centri ospedalieri l'espressione + IVA;

Decreta:

L'art. 3 del decreto UAC/C n. 5 del 4 luglio 1996 nella parte riguardante il prezzo di cessione della specialità medicinale CELLCEPT «Micofenolato mofetile» ai centri ospedalieri è rettificato come segue:

Cellcept - 250 mg capsule;

100 capsule - via orale;

prezzo L. 250.000 + IVA;

Cellcept - 500 mg compresse;

50 compresse - via orale;

prezzo L. 250.000 + IVA.

Il presente decreto, che viene notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A9060

DECRETO 14 ottobre 1997.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano FEMARA. (Decreto A.I.C./UAC n. 5/1997).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI - RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 104/1997 del 21 marzo 1997 con il quale la società Ciba Geigy è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Femara con le specificazioni di seguito indicate:

«Femara» 30 compresse da 2,5 mg;

A.I.C. n. 033242013/M (in base 10), J0ZQGWX (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda presentata dalla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialità in oggetto;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490 recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante: «Disposizioni in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997»;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 5 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale Femara è classificata:

«Femara» 30 compresse da 2,5 mg;

A.I.C. n. 033242013/M (in base 10), J0ZQGWX (in base 32);

classe «A» al prezzo di L. 384.900;

titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 14 ottobre 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A9061

DECRETO 27 ottobre 1997.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Toscana;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 18 dicembre 1996;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Toscana ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: magnesio, manganese, ferro, solfati, sodio, residuo fisso e parametri organolettici (sapore, odore e colore).

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Magnesio (mg/l) Mg	10	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO_4) non sia superiore a 400 mg/l
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Sodio (mg/l) Na	200	Con una percentuale di conformità dell'80% rispetto al VMA calcolata sul totale dei risultati analitici di un periodo di riferimento di tre anni
Residuo fisso (mg/l) dopo essiccamento a 180 °C	3000	
Parametri organolettici: (sapore, odore e colore)		Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo in concomitanza alla adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopramenzionati che potrebbero modificare i valori

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Toscana è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano già iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 31 luglio 2000.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibilità di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

S. Casciano dei Bagni - parametro solfati;

Chianciano Terme - parametro solfati;

Rapolano Terme - parametri solfati e magnesio;

Asciano - parametro solfati;

Pesa - parametro manganese;

S. Giuliano Terme - parametro solfati;

Certaldo - parametri solfati e magnesio;

Gambassi Termi (acquedotto Badia a Cerreto) - parametro magnesio;

Gambassi Terme (acquedotto La Striscia) - parametro magnesio;

Gambassi Terme (acquedotto Ponte agli Olmi) - parametri magnesio e solfati;

Castel Fiorentino - parametri magnesio e solfati;

Montaione - parametri magnesio e solfati;

Castellina Marittima - parametri solfati e magnesio;

Rosignano Marittimo - parametri solfati, manganese e magnesio;

S. Luce - parametri solfati, ferro e magnesio;

Riparbella - parametro magnesio;

Castiglione della Pescaia - parametri magnesio, ferro e residuo fisso;

Follonica - parametri sodio, magnesio, ferro e residuo fisso;

Sarteano - parametro solfati.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

97A9105

DECRETO 27 ottobre 1997.

Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Viste le motivate richieste avanzate dalla regione Emilia-Romagna;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 18 dicembre 1996;

Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroghe;

Decreta:

Art. 1.

1. Le deroghe ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare il valore massimo ammissibile (VMA) indicato nel successivo art. 2 e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro.

2. Possono essere concesse deroghe per i parametri: ammoniaca, magnesio, manganese, ferro, solfati, e parametri organolettici (sapore, odore e colore) correlati ai parametri precedenti.

3. Le deroghe di cui al comma 1 non possono essere disposte per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I parametri, con i rispettivi valori massimi ammissibili e le relative osservazioni, individuati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono i seguenti:

Parametri ed espressione dei risultati	Valore massimo ammissibile (VMA)	Osservazioni
Ammoniaca (mg/l) NH_4	10	Il VMA indicato può essere raggiunto solo quando si accerti che l'ammoniaca è di origine geologica e che l'acqua in origine non presenta indici di contaminazione biologica. Tale VMA è ridotta al valore di 4 mg/l qualora l'acqua subisca un trattamento di disinfezione con cloro o suoi derivati, fatta eccezione del biossido di cloro
Magnesio (mg/l) Mg	100	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque, sempre che il valore dei solfati (SO_4) non sia superiore a 400 mg/l
Manganese (mg/l) Mn	0,2	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Ferro (mg/l) Fe	1	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Solfati (mg/l) SO_4	400	Il VMA può essere raggiunto in presenza di particolari situazioni idrogeologiche relative al bacino di alimentazione delle acque
Parametri organolettici: (sapore, odore e colore)		Possono essere adottati provvedimenti di deroga solo in concomitanza alla adozione di analoghi provvedimenti riguardanti i parametri sopramenzionati che potrebbero modificare i valori

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 2, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Emilia-Romagna è

tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

La mancanza di conformità alle citate disposizioni comporta la decadenza della facoltà di deroga.

2. I piani di intervento per assicurare il rientro nei valori delle concentrazioni massime ammissibili di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, devono prevedere il rientro nella norma nel minor tempo possibile; i lavori previsti in detti piani devono avere inizio qualora non siano gia iniziati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed avere termine entro il 31 luglio 2000.

3. Con i termini temporali di cui al comma 2 decade la possibiltà di concedere deroghe ai sensi del presente decreto.

4. I comuni ed i parametri per i quali possono essere concesse deroghe nell'ambito dell'art. 2 sono i seguenti:

Gazzola (acquedotto comunale) per i parametri ferro e manganese;

Cortebrugnatella (acquedotto a servizio della località Cascina Villeri) per il parametro solfati;

Travo (acquedotto a servizio della località Amaini e Bergonzi) per il parametro solfati;

Busseto (acquedotto a servizio della località Sant'Andrea) per i parametri ammoniaca e ferro;

Castellarano (acquedotto a servizio della località Roteglia) per il parametro solfati;

Collagna, Busana, Castelnuovo ne' Monti, Carpineti, Baiso, Casina, Viano, Vetto d'Enza, Canossa, Vezzano s/C, S. Polo d'Enza, Albinea, Quattro Castella e Ramiseto serviti dall'acquedotto consortlile ex Gabellina per il parametro solfati;

Castel San Pietro (acquedotto comunale) per i parametri ammoniaca, ferro e manganese;

Mordano (acquedotto comunale) per il parametro manganese;

Casola Valsenio (acquedotti rurali) per i parametri magnesio e solfati;

Tredozio (acquedotto comunale ed acquedotti rurali) per il parametro solfati.

Art. 5.

1. I provvedimenti di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente effettuano congiuntamente una ricognizione annuale dello stato di attuazione dei piani di intervento sulla base delle informazioni fornite dalle regioni al 31 dicembre di ogni anno.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

97A9106

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ovilcoop», in Acquasanta Terme.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1990 con il quale la società cooperativa «Ovilcoop», con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Marinelli Giuseppe ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è risultato inadempiente all'obbligo delle relazioni semestrali, così come disposto dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Preso atto della raccomandata trasmessa al predetto commissario liquidatore con la quale sono state sollecitate notizie circa la liquidazione medesima e non avendo avuto alcun tipo di riscontro e ravvisata la necessità, quindi di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mecozzi Adriano, nato ad Amandola (Ascoli Piceno) il 22 aprile 1961 ed ivi residente in via A. Biondi, 57, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ovilcoop», con sede in Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), già sciolta ex art. 2544, con decreto ministeriale 9 marzo 1990 in sostituzione del rag. Marinelli Giuseppe.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A9107

DECRETO 13 ottobre 1997.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Valpadana», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1985 con il quale la società cooperativa «Valpadana», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Coltellacci Romano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale veniva comunicato il decesso del predetto commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Lupis Mario, nato a Siderno (Reggio Calabria), il 9 dicembre 1992 con studio in Roma, via Germanico, 101, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Valpadana», con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile, con decreto ministeriale 9 dicembre 1985, in sostituzione del dott. Coltellacci Romano deceduto.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: Di Iorio

97A9108

DECRETO 13 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Edilpontedera», in Pontedera, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE
DELLA COOPERAZIONE

Considerato che dalle risultanze ispettive eseguite dalla direzione provinciale del lavoro di Pisa nei confronti della società coopràtiva «Edilpontedera», con sede in Pontedera (Pisa), risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilpontedera», con sede in Pontedera (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Emilio Maccheroni in data 17 aprile 1981, rep. n. 75027, reg. soc. n. 6951 del tribunale di Pisa, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il rag. Morelli Fulvio, nato a Pisa il 6 gennaio 1956, residente in Marina di Pisa (Pisa), via Duodi n. 13, è nominato commissario liquidatore della predetta società cooperativa.

Roma, 13 ottobre 1997

Il direttore generale: Di Iorio

97A9109

DECRETO 21 ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 del 24 luglio 1997;

Decreta

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Ecos» a responsabilità limitata, con sede in Savelli, costituita per rogito notaio Riccardo Proto, in data 26 marzo 1971, repertorio n. 994, registro società n. 3456, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 738/7114320;

2) società cooperativa mista «Nuovi orizzonti» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Gualtieri Paola, il 10 marzo

1986, repertorio n. 22977, registro società cooperative n. 4249, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2287/219114;

3) società cooperativa di produzione e lavoro «Coges», con sede in Catanzaro, a responsabilità limitata, costituita il 12 agosto 1988 per rogito notaio Bianca Lopez, repertorio n. 3307, registro società n. 5166, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2588/236583;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Mosaico» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita il 12 luglio 1988, per rogito notaio Paola Gualtieri, repertorio n. 38102, registro società n. 5164, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2590/236585;

5) società cooperativa mista «Bellavista» a responsabilità limitata, con sede in Isola Capo Rizzuto, costituita per rogito notaio Mario Capocasale, in data 20 giugno 1989, repertorio n. 16384, registro società n. 3120, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2703/24327;

6) società cooperativa di pesca «Vega» a responsabilità limitata, con sede in Briatico, costituita per rogito notaio Miceli Tommaso in data 1° settembre 1978, repertorio n. 8045, registro società n. 402, B.U.S.C. n. 1388/161766.

Catanzaro, 21 ottobre 1997

Il direttore: PISANI

97A9110

DECRETO 29 ottobre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Fase», in Monterosso al Mare.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda agli U.P.L.M.O. l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Fase», con sede in Monterosso al Mare, costituita con atto a rogito notaio Ceroni in data 11 settembre 1979, repertorio n. 54422, registro società n. 4359, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 874/179892.

La Spezia, 29 ottobre 1997

Il direttore provinciale reggente: LEGITIMO

97A9111

DECRETO 31 ottobre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attivita delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Padre Pio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Filippo Lo Monaco in data 15 maggio 1971, repertorio n. 189904, registro società n. 4471/5604, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 102/115152;

2) società cooperativa edilizia «Parco degli ulivi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 31 agosto 1978, repertorio n. 18464, registro società n. 401/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2366/161429;

3) società cooperativa edilizia «Fortunella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 22 aprile 1974, repertorio n. 10785, registro società n. 5533/6610, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1408/131995;

4) società cooperativa edilizia «Aldebaran - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 3 maggio 1974, repertorio n. 10795, registro società n. 5504/6581, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1389/131386;

5) società cooperativa edilizia «Garden - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 5 luglio 1976, repertorio n. 122963, registro società n. 1963/147286, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 307/76;

6) società cooperativa edilizia «Sfrattati Salerno 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 5 novembre 1980, repertorio n. 8842, registro società n. 721/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2925/180255;

7) società cooperativa edilizia «Tara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 23 ottobre 1991, repertorio n. 21199, registro società n. 1215/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5386;

8) società cooperativa edilizia «Cooperativa degli amici di S. Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 1° marzo 1978, repertorio n. 4866, registro società n. 147/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2234/157436;

9) società cooperativa edilizia «Esperia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 29 aprile 1974, repertorio n. 10790, registro società n. 5534/6611, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1409/131996;

10) società cooperativa edilizia «Sichelmanno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 18 marzo 1974, repertorio n. 10736, registro società n. 5506/6583, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1388/131385;

11) società cooperativa edilizia «La Comune - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Fulvio Anzalone in data 15 novembre 1974, repertorio n. 26475, registro società n. 5853/6931, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1605/136858;

12) società cooperativa edilizia «Santa Maria di Avigliano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Campagna, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 30 dicembre 1975, repertorio n. 17990, registro società n. 56/76, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1840/143410;

13) società cooperativa edilizia «La Rinascita - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Luigi D'Agosto in data 11 aprile 1964, repertorio n. 227661, registro società n. 3501, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4869;

14) società cooperativa edilizia «La Magnolia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Carlo Calabrese in data 7 dicembre 1976, repertorio n. 184961, registro società n. 52/77, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3619;

15) società cooperativa edilizia «La Speranza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 2 febbraio 1981, repertorio n. 340611, registro società n. 220, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2972;

16) società cooperativa edilizia «Edil Belvedere - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Altavilla Silentina, costituita per rogito notar Angela Gammaldi in data 30 marzo 1991, repertorio n. 6207, registro società n. 5275, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5275;

17) società cooperativa edilizia «Bellaria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Anzalone in data 23 febbraio 1983, repertorio n. 36950, registro società n. 380/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3470;

18) società cooperativa edilizia «Tarantella IV - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pagani, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 8 febbraio 1978, repertorio n. 316409, registro società n. 151/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2243/157622;

19) società cooperativa edilizia «Il buon giorno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 17 marzo 1983, repertorio n. 3173, registro società n. 406, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3481;

20) società cooperativa edilizia «La sorgente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Omignano, costituita per rogito notar Carlo Alberto Faeta in data 1° ottobre 1988, repertorio n. 51729, registro società n. 1699, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 4767/237190;

21) società cooperativa edilizia «La ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 27 luglio 1966, repertorio n. 1281, registro società n. 3773/4788, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 642/97985;

22) società cooperativa edilizia «Corbara 90 - Societàcooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corbara, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 22 ottobre 1990, repertorio n. 24173, registro società n. 14/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5177;

23) società cooperativa edilizia «Con.S.E.P.E.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 23 settembre 1974, repertorio n. 10995, registro società n. 5750/6829, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1550/134923;

24) società cooperativa edilizia «Carpino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Postiglione, costituita per rogito notar Gaetano Amato in data 5 gennaio 1977, repertorio n. 103899, registro società n. 35/77, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2016/149267;

25) società cooperativa edilizia «La Gioventù - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Maiori, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 22 settembre 1988, repertorio n. 13658, registro società n. 1170, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4754;

26) società cooperativa edilizia «La Folgore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 8 gennaio 1979, repertorio n. 3028, registro società n. 419, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 2446;

27) società cooperativa edilizia «Bruno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Rosalia Rotondano in data 6 maggio 1987, repertorio n. 11745, registro società n. 1111/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4520;

28) società cooperativa edilizia «S. Chiara - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 27 settembre 1974, repertorio n. 11000, registro società n. 5751/6330, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1551/134924;

29) società cooperativa edilizia «14 Febbraio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Novi Velia, costituita per rogito notar Giovanni Morra in data 18 ottobre 1973, repertorio n. 43924, registro società n. 205, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 1322/128998;

30) società cooperativa edilizia «S.A.P. Sindacato autonomo di Polizia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 18 febbraio 1987, repertorio n. 138819, registro società n. 479/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4442;

31) società cooperativa edilizia «Camerelle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 29 ottobre 1975, repertorio n. 57698, registro società n. 6192/7267, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1807/142275;

32) società cooperativa edilizia «La Primula 1976 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 23 gennaio 1976, repertorio n. 12541, registro società n. 68/76, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1844/143414;

33) società cooperativa edilizia «Coralba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 2 marzo 1972, repertorio n. 8660, registro società n. 4624/5800, tribunale di Vallo della Salerno, B.U.S.C. n. 1120/118718;

34) società cooperativa edilizia «Oikea - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 25 ottobre 1990, repertorio n. 66140, registro società n. 1267/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5172;

35) società cooperativa edilizia «La Mimosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano Faiano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 26 settembre 1990, repertorio n. 65819, registro società n. 1116/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5130;

36) società cooperativa edilizia «Il Tulipano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Alfonso Reale in data 12 novembre 1970, repertorio n. 76430, registro società n. 4398/55B, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 964/113005;

37) società cooperativa edilizia «La Rosa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 31 agosto 1990, repertorio n. 65537, registro società n. 1090/90, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5113;

38) società cooperativa edilizia «Con.Coop.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 14 dicembre 1981, repertorio n. 1563, registro società n. 137/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3217/189483;

39) società cooperativa edilizia «Alma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 28 aprile 1983, repertorio n. 3322, registro società n. 553/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3511;

40) società cooperativa edilizia «Rinascita Volceiana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Buccino, costituita per rogito notar Alberto Moroni in data 16 settembre 1981, repertorio n. 2305, registro società n. 848/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3131;

41) società cooperativa edilizia «Edil calore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel S. Lorenzo, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 12 settembre 1981, repertorio n. 16992, registro società n. 797/82, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3167;

42) società cooperativa edilizia «Bel nido - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare, costituita per rogito notar Antonio Pisani in data 22 settembre 1993, repertorio n. 21088, registro società n. 836/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3574;

43) società cooperativa edilizia «La fiducia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minori, costituita per rogito notar Vincenzo Siato in data 5 luglio 1989, repertorio n. 20964, registro società n. 1027/89, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4923;

44) società cooperativa edilizia «Candida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Mario Gentile in data 5 giugno 1974, repertorio n. 11080, registro società n. 5578/6655, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1414/132156;

45) società cooperativa edilizia «Folgore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 13 febbraio 1972, repertorio n. 2255, registro società n. 4662/5771, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1107/118457;

46) società cooperativa edilizia «Sociorum Tectum - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Amato in data 29 settembre 1971, repertorio n. 90491, registro società n. 4562/5673, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1106/118456;

47) società cooperativa edilizia «La Florida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Scafati, costituita per rogito notar Adolfo Trotta in data 13 marzo 1984, repertorio n. 155802, registro società n. 421/84, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3693;

48) società cooperativa edilizia «Sirio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 7 marzo 1980, repertorio n. 39760, registro società n. 296/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2801/175342;

49) società cooperativa edilizia «San Giovanni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Terreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 21 gennaio 1980, repertorio n. 6483, registro società n. 124/80, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2717/173371;

50) società cooperativa edilizia «Monte Finestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 26 novembre 1979, repertorio n. 6331, registro società n. 686/79, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2678/172177;

51) società cooperativa edilizia «Edile Tirrena 78 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 7 giugno 1978, repertorio n. 38860, registro società n. 300/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2312/159889;

52) società cooperativa edilizia «Iniziativa 83 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Aniello Calabrese in data 24 giugno 1983, repertorio n. 594, registro società n. 774, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3559;

53) società cooperativa edilizia «C.A.R.S.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dei Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 6 dicembre 1975, repertorio n. 1737, registro società n. 1/76, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1817/142545;

54) società cooperativa edilizia «Il nostro tetto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bellizzi, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 12 novembre 1981, repertorio n. 1374, registro società n. 1374, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3159.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Salerno, 31 ottobre 1997

Il direttore: GAROFALO

97A9112

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 ottobre 1997.

Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto, in particolare, l'art. 2, commi 5 e 10, del predetto decreto ministeriale che, rispettivamente, definiscono i limiti dimensionali della piccola e media impresa e stabiliscono che tali limiti siano adeguati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione ad eventuali modifiche decise dalla Commissione dell'Unione europea;

Vista la nuova disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla GUCE n. C 213 del 27 luglio 1996;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 1997, con il quale la predetta disciplina comunitaria è stata recepita con riferimento ai regimi agevolativi vigenti, demandandosi a successivi provvedimenti, per ciascuno dei predetti regimi, la fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei limiti dimensionali e la rideterminazione degli stessi, qualora previsti in misura inferiore a quella massima, per le imprese operanti in particolari settori di attività;

Tenuto conto che per le imprese fornitrici di servizi, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992, sono stati previsti limiti dimensionali inferiori a quelli massimi, come riportati all'art. 2, comma 5, lettera *b)*,del decreto ministeriale n. 527/1995, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerata la necessità di dare concreta attuazione alle predette disposizioni ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992 per le domande presentate a decorrere dal 1997;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, così come recepita nel decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande presentate a decorrere dall'anno 1997.

2. Per le imprese fornitrici di servizi si applicano, con medesimo effetto di cui al comma 1, i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997:

A) È definita piccola e media l'impresa di servizi che:

a) ha meno di 95 dipendenti, e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997;

B) Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l'impresa di servizi che:

a) ha meno di 20 dipendenti, e

b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU,

c) ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997.

Roma, 27 ottobre 1997

Il Ministro: BERSANI

97A9081

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 12 novembre 1997.

Estensione della tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane a tempo.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 1° agosto 1984 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il piano tecnico SIP per la introduzione della tariffa urbana a tempo (TUT), approvato con decreto ministeriale del 30 luglio 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19 del 1° ottobre 1982;

Vista la delibera del CIPE in data 24 marzo 1982, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 17 aprile 1982, con la quale è stata affermata l'indispensabilità di introdurre, dal 1° gennaio 1983, la tariffa urbana a tempo nelle conversazioni urbane a partire dalle principali aree metropolitane, anche al fine di una migliore utilizzazione degli impianti;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 28 febbraio 1997 riguardante l'adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, ed, in particolare, l'art. 16, comma 2, nel quale è prevista l'estensione graduale della TUT alle altre reti urbane;

Considerato che le reti urbane prese in considerazione dal presente decreto disporranno, a far data dal 3 dicembre 1997, degli impianti necessari per l'attivazione della tariffa urbana a tempo;

Decreta:

Art. 1.

1. La tariffa per le comunicazioni telefoniche urbane di cui all'art. 16 del decreto 28 febbraio 1997 citato nelle premesse è estesa alle reti urbane indicate nell'allegato elenco, che fa parte integrante del presente decreto, a far data dal 3 dicembre 1997.

Art. 2.

1. Prima dell'attivazione della tariffa urbana a tempo la società concessionaria deve informare l'utenza con adeguati comunicati a mezzo stampa. La società, inoltre, deve informare individualmente gli utenti interessati tramite la bolletta telefonica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1997

Il Ministro: MACCANICO

ALLEGATO

Abbadia S. Salvatore (Siena), Abetone (Pistoia), Abriola (Potenza), Accadia (Foggia), Acerenza (Potenza), Acquapendente (Orvieto), Acquasanta (Ascoli Piceno), Acquasparta (Terni), Acquaviva delle Fonti (Bari), Adria (Adria), Agazzano (Piacenza), Agira (Enna), Agnone (Isernia), Agordo (Belluno), Agugliano (Ancona), Airola (Caserta), Ala (Rovereto), Alà dei Sardi (Sassari), Alagna Valsesia (Borgosesia), Alatri (Frosinone), Albanella (Battipaglia), Albano Vercellese (Vercelli), Albaredo d'Adige (Verona), Albino (Bergamo), Ales (Oristano), Alessandria del Carretto (Castrovillari), Alessandria della Rocca (Agrigento), Alfedena (Sulmona), Alfonsine (Ravenna), Alimena (Cefalù), Alleghe (Belluno), Altavilla Irpina (Avellino), Altissimo (Vicenza), Altopascio (Lucca), Alvito (Cassino), Amantea (Paola), Amatrice (Rieti), Amelia (Terni), Amendolara (Castrovillari), Ampezzo (Tolmezzo), Anagni (Frosinone), Antonimina (Locri), Antrodoco (Rieti), Anzola (Bologna), Appiano Gentile (Como), Appignano (Macerata), Apricena (S. Severo), Aragona (Agrigento), Arborio (Vercelli), Arce (Cassino), Arcevia (Jesi), Arcidosso (Grosseto), Ardara (Sassari), Argegno (Como), Argenta (Ferrara), Ari (Chieti), Ariano Irpino (Avellino), Ariano Polesine (Adria), Aritzo (Nuoro), Armento (Potenza), Arrone (Terni), Arsiero (Schio), Arsoli (Tivoli), Arzachena (Olbia), Ascea (Vallo della Lucania), Asciano (Siena), Ascoli Satriano (Cerignola), Asiago (Bassano del Grappa), Asso (Como), Atessa (Lanciano), Atina (Cassino), Atri (Pescara), Auditore (Urbino), Aulla (La Spezia), Auronzo (Pieve di Cadore), Aviano (Pordenone), Avigliano (Potenza), Azzano Decimo (Pordenone);

Badia (Bolzano), Badia Polesine (Rovigo), Badia Tedalda (Arezzo), Badolato (Soverato), Bagni di Lucca (Lucca), Bagno di Romagna (Forlì), Bagnoli del Trigno (Campobasso), Bagnolo Mella (Brescia), Bagnoregio (Viterbo), Bagolino (Salò), Baiso (Reggio nell'Emilia), Baldichieri d'Asti (Asti), Balme (Lanzo Torinese), Balsorano (Avezzano), Bannio Anzino (Domodossola), Barberino di Mugello (Firenze), Bardi (Fornovo di Taro), Bardonecchia (Susa), Barga (Lucca), Bargagli (Genova), Barge (Saluzzo), Barolo (Alba), Barumini (Cagliari), Barzio (Lecco), Baselga di Piné (Trento), Basiliano (Udine), Battaglia Terme (Padova), Baunei (Lanusei), Baveno (Baveno), Bazzano (Bologna), Bedizzole (Brescia), Bedonia (Fornovo di Taro), Belgioioso (Pavia), Bellagio (Como), Bellano (Lecco), Bellante (Teramo), Benetutti (Sassari), Berceto (Fornovo di Taro), Berchidda (Sassari), Bernalda (Matera), Berra (Ferrara), Bertinoro (Forlì), Bettola (Piacenza), Bezzecca (Rovereto), Bianco (Locri), Biandrate (Novara), Bibbiena (Arezzo), Biccari (Foggia), Bisaccia (Foggia), Bisacquino (Palermo), Bisenti (Teramo), Bitti (Nuoro), Bobbio (Piacenza), Bocchigliero (Rossano), Bodio Lomnago (Varese), Boiano (Campobasso), Bolotana (Macomer), Bomarzo (Viterbo), Bomporto (Modena), Bondeno (Ferrara), Bonefro (Campobasso), Bono (Sassari), Bonorva (Sassari), Borca di Cadore (Pieve di Cadore), Borghetto di Vara (La Spezia), Borghetto Lodigiano (Lodi), Borgia (Catanzaro), Borgo San Dalmazzo (Cuneo), Borgo Tossignano (Imola), Borgo Val di Taro (Fornovo di Taro), Borgo Valsugana (Trento), Borgoforte (Mantova), Borgomaro (Imperia), Borgorose (Rieti), Bormio (Sondrio), Borzonasca (Rapallo), Bosco Chiesanuova (Verona), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Locri), Bovino (Foggia), Bovolone (Verona), Bozzole (Casale Monferrato), Bozzolo (Mantova), Brancaleone (Locri), Branzi (S. Pellegrino Terme), Briatico (Vibo Valentia), Brienza (Sala Consilina), Brisighella (Faenza), Brolo (Patti), Bronte (Catania), Brossasco (Saluzzo), Brusson (Ivrea), Bubbio (Acqui Terme), Buccino (Battipaglia), Bucine (Firenze), Buddusò (Sassari), Budrio (Bologna), Buia (Udine), Buonabitacolo (Sala Consilina), Buonalbergo (Benevento), Buonconvento (Siena), Burcei (Cagliari), Burgio (Sciacca), Buronzo (Vercelli), Busana (Reggio nell'Emilia), Busca (Cuneo), Buseto Palizzolo (Trapani), Busseto (Fidenza), Bussolengo (Verona), Butera (Caltanissetta);

Cagli (Pesaro), Cagnano Varano (Manfredonia), Caiazzo (Caserta), Caino (Brescia), Cala d'Oliva (Sassari), Calatafimi (Alcamo), Calavino (Trento), Calenzano (Firenze), Calice al Cornoviglio (La Spezia), Calizzano (Savona), Caltabellotta (Sciacca), Caltavuturo (Cefalù), Caluso (Torino), Calvi dell'Umbria (Terni), Camerano (Ancona), Camerino (Camerino), Camigliatello (Cosenza), Camisano Vicentino (Vicenza), Cammarata (Agrigento), Campagna (Battipaglia), Campana (Rossano), Campiglia Cervo (Biella), Campiglia Marittima (Piombino), Campo nell'Elba (Piombino), Campo Tures (Brunico), Campodarsego (Padova), Campodolcino (Chiavenna), Campofelice di Roccella (Cefalù), Campolieto (Campobasso), Campoligure (Genova), Camporeale (Alcamo), Canale (Alba), Canazei (Cavalese), Cancello Arnone (Caserta), Candia Lomellina (Mortara), Canelli (Asti), Cannara (Foligno), Cannobio (Baveno), Canosa di Puglia (Andria), Canosa Sannita (Chieti), Cantalice (Rieti), Cantalupo nel Sannio (Isernia), Caorle (S. Donà di Piave), Capaccio (Battipaglia), Capalbio (Grosseto), Capannoli (Pontedera), Capestrano (L'Aquila), Capizzi (Enna), Capo d'Orlando (Patti), Capoterra (Cagliari), Capracotta (Isernia), Capraia Isola (Livorno), Capri (Napoli), Caramanico Terme (Pescara), Caresana (Vercelli), Cariati (Rossano), Carignano (Torino), Carlantino (Foggia), Carloforte (Iglesias), Carmagnola (Torino), Carmiano (Lecce), Carovilli (Isernia), Carpaneto Piacentino (Piacenza), Carpasio (Sanremo), Carpineto Romano (Roma), Carpinone (Isernia), Carsoli (Avezzano), Carunchio (Vasto), Casacalenda (Campobasso), Casalbordino (Vasto), Casalbore (Avellino), Casalciprano (Campobasso), Casale sul Sile (Treviso), Casalino (Novara), Casalmaggiore (Casalmaggiore), Casamassima (Bari), Casanova Lerrone (Albenga), Casazza (Bergamo), Cascia (Spoleto), Casciana Terme (Pontedera), Casole d'Elsa (Siena), Casoli (Lanciano), Cassano allo Jonio (Castrovillari), Castagnole delle Lanze (Asti), Castano Primo (Busto Arsizio), Castegnero (Vicenza), Castel di Judica (Catania), Castel di Lama (Ascoli Piceno), Castel S. Giovanni (Piacenza), Castel S. Pietro (Bologna), Castelbellino (Jesi), Castelbianco (Albenga), Castelbuono (Cefalù), Casteldelfino (Saluzzo), Castelfranco in Miscano (Benevento), Castellabate (Vallo della Lucania), Castellamonte (Rivarolo Canavese), Castellaneta (Taranto), Castell'Azzara (Grosseto), Castelletto Stura (Cuneo), Castelluccio dei Sauri (Foggia), Castelluccio Valmaggiore (Foggia), Castelmassa (Rovigo), Castelnuovo Don Bosco (Torino), Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Castelnuovo Rangone (Modena), Castelnuovo Scrivia (Alessandria), Castelnuovo Sotto (Reggio nell'Emilia), Castelplanio (Jesi), Castelrotto (Bolzano), Castelsardo (Sassari), Casteltermini (Agrigento), Castelvecchio Subequo (Sulmona), Castelvetere in Val Fortore (Benevento), Castiglion Fibocchi (Arezzo), Castiglione del Lago (Perugia), Castiglione della Pescaia (Grosseto), Castiglione delle Stiviere (Mantova), Castiglione de' Pepoli (Porretta Terme), Castiglione d'Orcia (Siena), Castiglione Messer Marino (Vasto), Castignano (Ascoli Piceno), Castro dei Volsci (Frosinone), Castropignano (Campobasso), Catignano (Pescara), Cattolica Eraclea (Agrigento), Cavagnolo (Torino), Cavalese (Cavalese), Cavarzere (Adria), Cavour (Pinerolo), Ceccano (Frosinone), Cedegolo (Breno), Cefalù (Cefalù), Ceglie Messapico (Brindisi), Celano (Avezzano), Celenza Valfortore (Foggia), Celleno (Viterbo), Cembra (Trento), Cencenighe (Belluno), Centola (Vallo della Lucania), Ceprano (Frosinone), Cerchiara di Calabria (Castrovillari), Cerda (Palermo), Cerea (Legnago), Ceres (Lanzo Torinese), Cermignano (Teramo), Cerreto di Spoleto (Spoleto), Cerreto Sannita (Benevento), Cerrina (Casale Monferrato), Cerrione (Biella), Certosa di Pavia (Pavia), Cesarò (Catania), Cesio (Imperia), Cetraro (Paola), Ceva (Mondovì), Champorcher (Ivrea), Chianciano Terme (Chianciano Terme), Chiaramonte Gulfi (Ragusa), Chiaravalle (Ancona), Chiaravalle Centrale (Soverato), Chiaromonte (Lagonegro), Chiavenna (Chiavenna), Chiesa Val Malenco (Sondrio), Chiusa di Pesio

(Cuneo), Chiusavecchia (Imperia), Chiusdino (Siena), Chiusi (Chianciano Terme), Ciciliano (Tivoli), Cigliano (Vercelli), Ciminà (Locri), Cimolais (Spilimbergo), Cingoli (Macerata), Cirò Marina (Crotone), Cismon del Grappa (Bassano del Grappa), Citerna (Perugia), Città Sant'Angelo (Pescara), Cittaducale (Rieti), Cittareale (Rieti), Civitella del Tronto (Teramo), Civitella in Val di Chiana (Arezzo), Civitella Paganico (Grosseto), Civitella Roveto (Avezzano), Clauzetto (Spilimbergo), Claviere (Susa), Cles (Cles), Cocconato (Asti), Codigoro (Comacchio), Codroipo (Udine), Codrongianos (Sassari), Cogne (Aosta), Colico (Lecco), Colle Sannita (Benevento), Collecchio (Parma), Collesalvetti (Livorno), Collesano (Cefalù), Cologna Veneta (Legnago), Colorno (Parma), Comano (La Spezia), Comeglians (Tolmezzo), Comiso (Ragusa), Comunanza (Ascoli Piceno), Condino (Tione di Trento), Condove (Torino), Contursi Terme (Battipaglia), Conversano (Bari), Copparo (Ferrara), Cordovado (Pordenone), Cori (Roma), Coriano (Rimini), Corigliano Calabro (Rossano), Corinaldo (Ancona), Corleone (Palermo), Cormons (Gorizia), Corniglio (Parma), Corno Giovine (Codogno), Cortemaggiore (Piacenza), Cortemilia (Alba), Cortigno (Teramo), Cortina d'Ampezzo (Cortina d'Ampezzo), Coseano (Udine), Cottanello (Rieti), Courmayeur (Aosta), Crescentino (Vercelli), Crespino Veneto (Rovigo), Crevalcore (Bologna), Crispiano (Taranto), Crodo (Domodossola), Cropani (Catanzaro), Crosia (Rossano), Crucoli (Crotone), Cumiana (Torino), Cunardo (Varese), Cuorgnè ((Rivarolo Canavese), Curon Venosta (Merano), Custonaci (Trapani), Cutro (Crotone);

Darfo-Boario Terme (Breno), Decollatura (Lamezia Terme), Dello (Brescia), Demonte (Cuneo), Desulo (Nuoro), Diamante (Scalea), Diano Marina (Imperia), Dicomano (Firenze), Dobbiaco (Brunico), Dogliani (Alba), Dolianova (Cagliari), Domus de Maria (Cagliari), Domusnovas (Iglesias), Donato (Biella), Dongo (Menaggio), Donorì (Cagliari), Dorgali (Nuoro), Dronero (Cuneo), Druento (Torino), Dualchi (Macomer), Dugenta (Benevento);

Edolo (Breno), Egna (Bolzano), Escalaplano (Cagliari), Etroubles (Aosta);

Fabrizia (Vibo Valentia), Fabro (Orvieto), Fagagna (Udine), Fai della Paganella (Trento), Falerone (Fermo), Fano (Pesaro), Fano Adriano (Teramo), Fara Filiorum Petri (Chieti), Fara Novarese (Novara), Fauglia (Pisa), Favignana (Trapani), Felizzano (Alessandria), Fenestrelle (Pinerolo), Ferrandina (Matera), Ferriere (Piacenza), Fiastra (Camerino), Fiera di Primiero (Feltre), Fiesso Umbertiano (Rovigo), Filettino (Frosinone), Filottrano (Ancona), Finale Emilia (Mirandola), Fino Mornasco (Como), Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Firenzuola (Firenze), Fiuggi (Frosinone), Fiumefreddo Bruzio (Paola), Fiumefreddo di Sicilia (Catania), Fiuminata (Camerino), Fivizzano (Massa), Fluminimaggiore (Iglesias), Foglianise (Benevento), Foiano della Chiana (Arezzo), Foiano di Val Fortore (Benevento), Folgaria (Rovereto), Fondo (Cles), Fontevivo (Parma), Fonzaso (Feltre), Forano (Poggio Mirteto), Force (Ascoli Piceno), Fordongianus (Oristano), Forlì del Sannio (Isernia), Formazza (Domodossola), Formicola (Caserta), Forni Avoltri (Tolmezzo), Forni di Sopra (Tolmezzo), Forno Canavese (Rivarolo Canavese), Forno di Zoldo (Belluno), Fornovo di Taro (Fornovo di Taro), Fossombrone (Pesaro), Frabosa Soprana (Mondovì), Fragagnano (Taranto), Francavilla di Sicilia (Taormina), Francofonte (Catania), Frosolone (Campobasso), Furnari (Patti);

Gaggiano (Milano), Galliate (Novara), Garaguso (Matera), Garessio (Mondovì), Gargnano (Salò), Garlasco (Pavia), Gassino Torinese (Torino), Gattinara (Borgosesia), Gavirate (Varese), Gavoi (Nuoro), Gavorrano (Follonica), Gemona del Friuli (Udine), Ghedi (Brescia), Ghilarza (Macomer), Giarole (Casale Monferrato), Giarratana (Ragusa), Giba (Iglesias), Ginosa (Taranto), Gioi (Vallo della Lucania), Gioia del Colle (Bari), Gioia Tauro (Palmi), Gioiosa Jonica (Locri), Gissi (Vasto), Goni (Cagliari), Gottolengo (Brescia), Govone (Alba), Gozzano (Arona), Gradisca d'Isonzo (Gorizia), Grado (Cervignano), Grammichele (Caltagirone), Grassano (Matera), Gravina Cappuccini (Bari), Gressoney-Sant-Jean (Ivrea), Greve (Firenze), Gromo (Clusone), Groscavallo (Lanzo Torinese), Grottaglie (Taranto), Grottole (Matera), Grumello Cremonese ed Uniti (Cremona), Gualdo Cattaneo (Foligno), Gualdo Tadino (Perugia), Guardiagrele (Chieti), Guglionesi (Termoli), Guidizzolo (Mantova), Guspini (Cagliari);

Incisa in Val d'Arno (Firenze), Inverigo (Como), Irsina (Matera), Isili (Lanusei), Isola Capo Rizzuto (Crotone), Isola del Giglio (Grosseto), Isola del Gran Sasso (Teramo), Isola della Scala (Verona), Isole Tremiti (S. Severo), Issime (Ivrea), Istrana (Treviso), Ittiri (Sassari);

Jolanda di Savoia (Ferrara);

La Morra (Alba), Labro (Rieti), Laconi (Lanusei), Laganadi (Reggio Calabria), Lago Patria (Napoli), Lagonegro (Lagonegro), Lama dei Peligni (Lanciano), Lamon (Feltre), Lampedusa e Linosa (Agrigento), Lamporecchio (Pistoia), Landriano (Pavia), Langhirano (Parma), Lanusei (Lanusei), Lanzo Torinese (Lanzo Torinese), Lardirago (Pavia), Larino (Campobasso), Laterina (Arezzo), Latisana (Cervignano), Latronico (Lagonegro), Laureana di Borrello (Palmi), Laurenzana (Potenza), Lauria (Lagonegro), Laurino (Vallo della Lucania), Lavello (Melfi), Laviano (Battipaglia), Lendinara (Rovigo), Lentella (Vasto), Leonessa (Rieti), Leonforte (Enna), Lequio Berria (Alba), Lercara Friddi (Palermo), Lesina (S. Severo), Levanto (La Spezia), Levico Terme (Trento), Lignano Sabbiadoro (Cervignano), Limone Piemonte (Cuneo), Lipari (Messina), Livigno (Sondrio), Livinallongo del Col di Lana (Cortina d'Ampezzo), Lodè (Nuoro), Loiano (Bologna), Loiri Porto San Paolo (Olbia), Lomaso (Tione di Trento), Longarone (Belluno), Longobucco (Rossano), Lonigo (Vicenza), Lorica (Cosenza), Lu (Alessandria), Lucera (Foggia), Lucito (Campobasso), Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), Lunamatrona (Cagliari), Lungro (Castrovillari), Luogosanto (Sassari), Luzzi (Cosenza);

Macerata Feltria (Urbino), Macomer (Macomer), Macugnaga (Domodossola), Magione (Perugia), Magliano Sabina (Terni), Maida (Lamezia Terme), Malalbergo (Bologna), Malcesine (Verona), Malè (Cles), Malles (Merano), Manciano (Grosseto), Mandas (Cagliari), Mandello del Lario (Lecco), Mango (Asti), Maniago (Spilimbergo), Manzano (Udine), Maranello (Sassuolo), Maratea (Lagonegro), Marostica (Bassano del Grappa), Marradi (Firenze), Marsciano (Perugia), Marsico Nuovo (Sala Consilina), Martano (Maglie), Martis (Sassari), Massa Marittima (Follonica), Massalombarda (Lugo), Matelica (Camerino), Mattinata (Manfredonia), Mazzarino (Caltanissetta), Mazzarone (Caltagirone), Mede (Mortara), Medicina (Bologna), Meduno (Spilimbergo), Mel (Belluno), Meldola (Forlì), Melilli (Siracusa), Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), Menaggio (Menaggio), Menfi (Sciacca), Mercatino Conca (Rimini), Mercato Saraceno (Cesena), Mesola (Comacchio), Mestrino (Padova), Mezzolombardo (Trento), Miglianico (Chieti), Migliarino (Comacchio), Milena (Caltanissetta), Mileto (Vibo Valentia), Milis (Oristano), Mineo (Caltagirone), Minervino Murge (Andria), Mirabella Imbaccari (Caltagirone), Mirabello Monferrato (Casale Monferrato), Mistretta (Cefalù), Modigliana (Faenza), Moggio Udinese (Tolmezzo), Mola di Bari (Bari), Molinella (Bologna), Moliterno (Sala Consilina), Molteno (Como), Mombaroccio (Pesaro), Moncalvo (Asti), Mondolfo (Pesaro), Mondragone (Caserta), Monesiglio (Mondovì), Montagnana (Este), Montalbano Elicona (Patti), Montalbano Jonico (Matera), Montalto di Castro (Civitavecchia), Montalto Uffugo (Cosenza), Montano Antilia (Vallo della Lucania), Monte Falcone nel Sannio (Campobasso), Monte S. Savino (Arezzo), Monte San Giusto (Macerata), Montebello (Vicenza), Montecalvo Versiggia (Stradella), Montecassiano (Macerata), Montecchia di Crosara (Verona), Montecchio (Terni), Montecchio Maggiore (Vicenza), Montechiaro d'Asti (Asti), Montechiarugolo (Parma), Montecorvino Rovella (Salerno), Montefiascone (Viterbo), Montefiore dell'Aso (Fermo), Montefiorino (Sassuolo), Montegioco (Alessandria), Montegiordano (Castrovillari), Montegiorgio (Fermo), Montegrosso d'Asti (Asti), Montelabbate (Pesaro), Monteleone Rocca Doria (Sassari), Montella (S. Angelo dei Lombardi), Montemagno (Asti), Montemignaio (Arezzo), Montemilone (Melfi), Montepulciano (Chianciano Terme), Montereale (L'Aquila), Monterosi (Viterbo), Monterosso Calabro (Vibo Valentia), Montesano sulla Marcellana (Sala Consilina), Montesarchio (Benevento), Montescaglioso (Matera), Monteverdi Marittimo (Piombino), Monticelli d'Ongina (Piacenza), Montieri (Follonica), Monzambano (Mantova), Monzuno (Bologna), Morciano di Romagna (Rimini), Morcone (Benevento), Mores (Sassari), Moretta (Savigliano), Morigerati (Vallo della Lucania), Mormanno (Castrovillari), Morrovalle (Macerata), Mortara (Mortara),

Mortegliano (Udine), Motta di Livenza (Treviso), Motta Montecorvino (Foggia), Motta San Giovanni (Reggio Calabria), Muravera (Cagliari), Muro Lucano (Muro Lucano), Mussomeli (Caltanissetta);

Narcao (Iglesias), Narni (Terni), Naro (Agrigento), Naturno (Merano), Negrar (Verona), Neoneli (Oristano), Nereto (Teramo), Nesso (Como), Nicosia (Enna), Nicotera (Vibo Valentia), Niscemi (Caltagirone), Nizza Monferrato (Asti), Noale (Venezia-Mestre), Noasca (Rivarolo Canavese), Nocera Tirinese (Lamezia Terme), Nocera Umbra (Foligno), Noceto (Parma), Nogara (Legnago), None (Torino), Norcia (Spoleto), Notaresco (Pescara), Nova Levante (Bolzano), Novafeltria (Rimini), Novara di Sicilia (Patti), Novate Mezzola (Chiavenna), Novellara (Reggio nell'Emilia), Novi di Modena (Modena), Nuraminis (Cagliari), Nurri (Lanusei), Nuvolento (Brescia);

Olevano Romano (Roma), Olmedo (Sassari), Oppido Mamertina (Palmi), Orani (Nuoro), Orciano di Pesaro (Pesaro), Orgosolo (Nuoro), Ormea (Mondovì), Orosei (Nuoro), Orsago (Conegliano), Ortanova (Cerignola), Orte (Viterbo), Ortisei (Bolzano), Ortona (Pescara), Orvinio (Poggio Mirteto), Orzinuovi (Brescia), Oschiri (Sassari), Osidda (Sassari), Ospitaletto (Brescia), Ossana (Cles), Ostra (Ancona), Ostra Vetere (Ancona), Otranto (Maglie), Ottana (Nuoro), Ottone (Piacenza), Oulx (Susa), Ozieri (Sassari), Ozzano nell'Emilia (Bologna);

Pabillonis (Cagliari), Pachino (Siracusa), Paduli (Benevento), Paesana (Saluzzo), Paganico (Poggio Mirteto), Paglieta (Lanciano), Palanzano (Parma), Palata (Termoli), Palau (Olbia), Palazzo S. Gervasio (Melfi), Palazzolo Acreide (Siracusa), Paliano (Frosinone), Pallagorio (Crotone), Palma di Montechiaro (Agrigento), Palmadula (Sassari), Palmanova (Udine), Palmi (Palmi), Palombara Sabina (Tivoli), Paluzza (Tolmezzo), Pancalieri (Torino), Pandino (Crema), Panicale (Perugia), Pantelleria (Trapani), Paola (Paola), Passignano sul Trasimeno (Perugia), Passirano (Brescia), Paternopoli (Brescia), Paularo (Tolmezzo), Pavullo (Sassuolo), Pedaso (Fermo), Pellegrino Parmense (Fidenza), Pellio Intelvi (Como), Penne (Pescara), Perdasdefogu (Lanusei), Pergine Valsugana (Trento), Pergola (Pesaro), Perosa Argentina (Pinerolo), Pescasseroli (Avezzano), Peschiera del Garda (Verona), Pescina (Avezzano), Pescopagano (Muro Lucano), Pescosannita (Benevento), Petacciato (Termoli), Petilia Policastro (Crotone), Petralia Sottana (Cefalù), Petrella Salto (Rieti), Petriolo (Macerata), Petritoli (Fermo), Pezzaze (Brescia), Piana degli Albanesi (Palermo), Pianella (Pescara), Pianello Val Tidone (Piacenza), Pianoro (Bologna), Piazza al Serchio (Lucca), Piazza Armerina (Enna), Piazza Brembana (S. Pellegrino Terme), Piazzola sul Brenta (Padova), Picerno (Potenza), Pico (Cassino), Piedimonte Matese (Caserta), Piedimulera (Domodossola), Pietralunga (Perugia), Pietramelara (Caserta), Pietraperzia (Caltanissetta), Pietraporzio (Cuneo), Pieve di Cadore (Pieve di Cadore), Pieve di Teco (Imperia), Pieve S. Stefano (Arezzo), Pieve Tesino (Trento), Pieve Torina (Camerino), Pievepelago (Sassuolo), Pigna (Sanremo), Pignataro Maggiore (Caserta), Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese), Pinzolo (Tione di Trento), Piobbico (Urbino), Pisogne (Breno), Pisticci (Matera), Pitigliano (Grosseto), Pizzoli (L'Aquila), Platì (Locri), Ploaghe (Sassari), Poggio Moiano (Poggio Mirteto), Poggio Renatico (Ferrara), Poggiorsini (Bari), Polesella (Rovigo), Polistena (Palmi), Polla (Sala Consilina), Pollica (Vallo della Lucania), Pollina (Cefalù), Polonghera (Torino), Pomarance (Volterra), Ponte Canavese (Rivarolo Canavese), Pont-Saint-Martin (Ivrea), Ponte dell'Olio (Piacenza), Ponte di Legno (Breno), Ponte Gardena (Bolzano), Ponte Nossa (Bergamo), Pontebba (Tarvisio), Pontecorvo (Cassino), Pontelandolfo (Benevento), Pontinia (Latina), Pontremoli (La Spezia), Ponza (Formia), Popoli (Pescara), Poppi (Arezzo), Porlezza (Menaggio), Porretta Terme (Porretta Terme), Porto Ceresio (Varese), Porto Cesareo (Gallipoli), Porto Tolle (Adria), Porto Torres (Sassari), Portomaggiore (Ferrara), Portoscuso (Iglesias), Posta (Rieti), Postiglione (Battipaglia), Potenza Picena (Macerata), Pozzallo (Ragusa), Pozzomaggiore (Sassari), Praia a Mare (Scalea), Pralormo (Torino), Prata di Pordenone (Pordenone), Prata di Principato (Avellino), Prata Sannita (Caserta), Prato allo Stelvio (Merano), Prazzo (Cuneo), Preci (Spoleto), Predappio (Forlì), Predazzo (Cavalese), Predosa (Alessandria), Premilcuore (Forlì), Presenzano (Caserta), Prevalle (Brescia), Prignano sulla Secchia (Sassuolo), Priolo (Siracusa), Priverno (Latina), Prizzi (Palermo), Procida (Napoli), Pula (Cagliari), Pulsano (Taranto), Puos d'Alpago (Belluno), Putifigari (Sassari);

Quarrata (Pistoia), Quart (Aosta), Quarto Campana (Napoli), Quero (Feltre);

Racalmuto (Agrigento), Racconigi (Savigliano), Radda in Chianti (Siena), Raffadali (Agrigento), Raiano (Sulmona), Randazzo (Catania), Ravanusa (Agrigento), Recoaro Terme (Schio), Refrancore (Asti), Regalbuto (Enna), Reggello (Firenze), Reggiolo (Reggio nell'Emilia), Rezzoaglio (Rapallo), Rhemes-Notre-Dame (Aosta), Riace (Locri), Ribera (Sciacca), Riccia (Campobasso), Riesi (Caltanissetta), Rimasco (Borgosesia), Riola Sardo (Oristano), Riolo Terme (Faenza), Ripacandida (Melfi), Ripatransone (S. Benedetto del Tronto), Rivanazzano (Voghera), Rivergaro (Piacenza), Rivignano (Udine), Robbio (Mortara), Robecco d'Oglio (Cremona), Rocca di Mezzo (L'Aquila), Rocca San Casciano (Forlì), Rocca Santa Maria (Teramo), Rocca Sinibalda (Poggio Mirteto), Roccadaspide (Battipaglia), Roccagloriosa (Vallo della Lucania), Roccamena (Palermo), Roccamonfina (Caserta), Roccanova (Lagonegro), Roccaraso (Sulmona), Roccasecca (Cassino), Roccastrada (Grosseto), Roccella Jonica (Locri), Rocchetta a Volturno (Isernia), Rocchetta Ligure (Novi Ligure), Rocchetta Sant'Antonio (Cerignola), Rocchetta Tanaro (Asti), Rodengo Saiano (Brescia), Rodigo (Mantova), Rogliano (Cosenza), Rolo (Reggio nell'Emilia), Rombiolo (Vibo Valentia), Roncade (Treviso), Roncoferraro (Mantova), Rosarno (Palmi), Rose (Cosenza), Rosolini (Siracusa), Rossana (Saluzzo), Rossano (Rossano), Rotella (Ascoli Piceno), Rotonda (Lagonegro), Rottofreno (Piacenza), Rovegno (Genova), Roverbella (Mantova), Rubiera (Reggio nell'Emilia), Ruffano (Gallipoli), Ruino (Stradella), Russi (Ravenna), Rutigliano (Bari);

San Pancrazio Salentino (Brindisi), Sant'Antioco (Iglesias), San Felice a Cancello (Caserta), San Severino Lucano (Lagonegro), Santa Teresa di Gallura (Olbia), Sant'Agata di Militello (Patti), Sant'Agostino (Ferrara), Sant'Andrea di Conza (S. Angelo dei Lombardi), Sant'Angelo a Fasanella (Battipaglia), Sant'Angelo dei Lombardi (S. Angelo dei Lombardi), Sant'Angelo in Pontano (Macerata), Sant'Angelo in Vado (Urbino), Sant'Angelo Limosano (Campobasso), Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), Sant'Arcangelo (Lagonegro), San Benedetto Po (Mantova), San Biagio di Callalta (Treviso), San Casciano dei Bagni (Chianciano Terme), San Casciano Val di Pesa (Firenze), Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), San Chirico Raparo (Lagonegro), San Cipriano Picentino (Salerno), San Costantino Albanese (Lagonegro), Santa Cristina e Bissone (Pavia), Santa Croce Camerina (Ragusa), San Damiano d'Asti (Asti), San Daniele del Friuli (Udine), San Demetrio Ne' Vestini (L'Aquila), Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), Sant'Eufemia d'Aspromonte (Palmi), San Fele (Muro Lucano), San Filippo del Mela (Messina), San Giorgio a Liri (Cassino), San Giorgio di Nogaro (Cervignano), San Giorgio di Piano (Bologna), San Giorgio Jonico (Taranto), San Giovanni in Croce (Casalmaggiore), San Giovanni in Fiore (Cosenza), San Giuliano del Sannio (Campobasso), Sant'Ilario d'Enza (Reggio nell'Emilia), San Leonardo in Passiria (Merano), San Lorenzo (Reggio Calabria), San Lorenzo al Mare (Imperia), Sanmarcello Pistoiese (Pistoia), San Marco Argentano (Cosenza), Santa Margherita di Belice (Sciacca), Santa Maria Maggiore (Domodossola), San Martino in Pensilis (Termoli), San Michele di Ganzaria (Caltagirone), San Nicolò Gerrei (Cagliari), San Omobono Imagna (Bergamo), San Pancrazio (Merano), San Paolo di Civitate (S. Severo), San Pellegrino Terme (S. Pellegrino Terme), San Piero Patti (Patti), San Pietro in Cariano (Verona), San Pietro in Casale (Bologna), San Pietro Infine (Caserta), San Pio delle Camere (L'aquila), San Potito Ultra (Avellino), San Sebastiano Curone (Alessandria), San Secondo Parmense (Parma), Santa Severina (Crotone), San Severino Marche (Macerata), Santa Sofia (Forlì), San Sosti (Castrovillari), Santo Stefano di Cadore (Pieve di Cadore), Santo Stefano di Camastra (Cefalù), San Teodoro (Nuoro), San Vincenzo (Piombino), San Vito al Tagliamento (Pordenone), San Vito Lo Capo (Trapani), Saint Vincent (Saint Vincent), Sala Consilina (Sala Consilina), Salaparuta (Alcamo), Salemi (Alcamo), Sambuca di Sicilia (Sciacca), Sambuca Pistoiese (Pistoia), Sampeyre (Saluzzo), Samugheo (Oristano), San Biagio Platani (Agrigento), San Giorgio Piacentino (Piacenza), San Giorgio di Lomellina (Mortara), San Giustino (Perugia), San Michele Mondovì (Mondovì),

Sandrigo (Vicenza), Sanluri (Cagliari), Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), Sannicandro Garganico (S. Severo), Sansepolcro (Arezzo), Santa Luce (Pisa), Santa Marina Salina (Messina), Santeramo in Colle (Bari), Santhià (Vercelli), Sapri (Lagonegro), Sarentino (Bolzano), Sarnano (Macerata), Sassello (Savona), Sassoferrato (Fabriano), Savignano Irpino (Avellino), Savignano sul Rubicone (Rimini), Scafa (Pescara), Scalea (Scalea), Scaletta Zanclea (Messina), Scanno (Sulmona), Scansano (Grosseto), Scanzano Jonico (Matera), Scicli (Ragusa), Scopello (Borgosesia), Scoppito (L'Aquila), Sedico (Belluno), Sedini (Sassari), Senis (Oristano), Senorbì (Cagliari), Sermide (Ostiglia), Sermoneta (Latina), Serra S. Bruno (Vibo Valentia), Serracapriola (S. Severo), Serradifalco (Caltanissetta), Serramanna (Cagliari), Serramazzoni (Sassuolo), Serrastretta (Lamezia Terme), Serravalle di Chienti (Camerino), Sersale (Catanzaro), Sestola (Sassuolo), Sestriere (Susa), Seui (Lanusei), Sezzadio (Alessandria), Sezze (Latina), Siculiana (Agrigento), Sigillo (Perugia), Silandro (Merano), Siliqua (Iglesias), Silvi (Pescara), Simaxis (Oristano), Sinalunga (Siena), Sindia (Macomer), Siniscola (Nuoro), Sinnai (Cagliari), Sogliano al Rubicone (Rimini), Solignano (Fornovo di Taro), Solofra (Avellino), Sommariva del Bosco (Savigliano), Sona (Verona), Soncino (Soresina), Sondalo (Sondrio), Sorbolo (Parma), Sorgono (Nuoro), Soriano Calabro (Vibo Valentia), Soriano nel Cimino (Viterbo), Sorradile (Oristano), Sospiro (Cremona), Spadafora (Messina), Sperlonga (Formia), Spezzano Albanese (Castrovillari), Spigno Monferrato (Acqui Terme), Spilimbergo (Spilimbergo), Spinazzola (Andria), Spotorno (Savona), Spresiano (Treviso), Squillace (Catanzaro), Stella S. Giovanni (Savona), Stigliano (Matera), Stintino (Sassari), Stornara (Cerignola), Strà (Padova), Strongoli (Crotone), Stroppiana (Vercelli), Subbiano (Arezzo), Subiaco (Tivoli), Suni (Macomer), Susa (Susa);

Tagliacozzo (Avezzano), Tarcento (Udine), Tarquinia (Civitavecchia), Tarvisio (Tarvisio), Taurianova (Palmi), Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), Taverna (Catanzaro), Teano (Caserta), Telese (Benevento), Telti (Olbia), Tempio Pausania (Sassari), Teolo (Padova), Teora (Padova), Terralba (Oristano), Tertenia (Lanusei), Teulada (Cagliari), Thiesi (Sassari), Tione (Tione di Trento), Tirano (Sondrio), Tires (Bolzano), Tiriolo (Catanzaro), Tizzano Val Parma (Parma), Todi (Perugia), Tolentino (Macerata), Tolfa (Civitavecchia), Tolmezzo (Tolmezzo), Tolve (Potenza), Torchiara (Vallo della Lucania), Torella del Sannio (Campobasso), Torgiano (Perugia), Torre de' Passeri (Pescara), Torre Pellice (Pinerolo), Torre Santa Susanna (Brindisi), Torri in Sabina (Poggio Mirteto), Torricella Peligna (Lanciano), Torriglia (Genova), Tortolì (Lanusei), Tortorici (Patti), Tossicia (Teramo), Trasacco (Avezzano), Travagliato (Brescia), Traversetolo (Parma), Trebisacce (Castrovillari), Trecate (Novara), Trecenta (Rovigo), Tregnago (Verona), Treia (Macerata), Tremosine (Salò), Trescore Balneario (Bergamo), Tricarico (Matera), Tricesimo (Udine), Trinita d'Agultu e Vignola (Sassari), Trino (Vercelli), Triora (Sanremo), Trivento (Campobasso), Trivigno (Potenza), Troia (Foggia), Troina (Enna), Tropea (Vibo Valentia), Tula (Sassari), Turri (Oristano), Tuscania (Viterbo);

Umbertide (Perugia), Urbania (Urbino), Urbisaglia (Macerata), Uri (Sassari), Urzulei (Lanusei), Uscio (Rapallo), Usseglio (Lanzo Torinese), Ustica (Palermo);

Vaiano (Prato), Valdieri (Cuneo), Valdobbiadene (Montebelluna), Valentano (Viterbo), Valfabbrica (Perugia), Valgrana (Cuneo), Valgrisanche (Aosta), Valguarnera (Enna), Vallata (Enna), Valle Castellana (Teramo), Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Vallepietra (Tivoli), Vallerotonda (Cassino), Vallo della Lucania (Vallo della Lucania), Valmontone (Roma), Valpelline (Aosta), Valsinni (Matera), Valtopina (Foligno), Valtournanche (Saint Vincent), Valvestino (Salò), Varallo (Borgosesia), Varco Sabino (Poggio Mirteto), Varese Ligure (La Spezia), Varzi (Voghera), Varzo (Domodossola), Venafro (Isernia), Venasca (Saluzzo), Vendone (Albenga), Venosa (Melfi), Ventotene (Formia), Verbicaro (Scalea), Vergato (Bologna), Verres (Ivrea), Verrua Po (Stradella), Verucchio (Rimini), Vescovato (Cremona), Vespolate (Novara), Vestone (Salò), Vetralla (Viterbo), Vezzano sul Crostolo (Reggio nell'Emilia), Viadana (Casalmaggiore), Viarigi (Asti), Vico del Gargano (Manfredonia), Vicovaro (Tivoli), Vieste (Manfredonia), Vietri di Potenza (Potenza), Viggiano (Sala Consilina), Vignale Monferrato (Casale Monferrato), Vigo di Cadore (Pieve di Cadore), Villa Castelli (Brindisi), Villa San Giovanni (Reggio Calabria), Villa Santa Maria (Lanciano), Villa Santina (Tolmezzo), Villacidro (Cagliari), Villafranca d'Asti (Asti), Villafranca Padovana (Padova), Villafranca Piemonte (Torino), Villafranca Tirrena (Messina), Villafrati (Palermo), Villalvernia (Alessandria), Villanova Monteleone (Sassari), Villanovafranca (Cagliari), Villasimius (Cagliari), Villaurbana (Oristano), Villeneuve (Aosta), Vilminore di Scalve (Clusone), Vinovo (Torino), Viola (Mondovì), Vipiteno (Bressanone), Visso (Camerino), Viù (Lanzo Torinese), Viverone (Vercelli), Vizzini (Caltagirone), Volpiano (Torino), Volterra (Volterra);

Zafferana Etnea (Catania), Zapponeta (Manfredonia), Zevio (Verona), Zinasco (Pavia), Zocca (Modena), Zogno (S. Pellegrino Terme), Zuccarello (Albenga).

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
MACCANICO

97A9163

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 1997.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del C.N.R.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. CNR n. 113 20 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR n. 14498 in data 15 ottobre 1997;

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza n. 946 in data 19 dicembre 1996 relativa alla ristrutturazione dell'Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali (ITM) - Cinisello Balsamo (Milano) e alla soppressione dell'Istituto sulla propulsione e sull'energetica (IPE) - Peschiera Borromeo (Milano);

Visto il D.P CNR n. 14347 in data 5 giugno 1997 relativo alla modifica della denominazione dell'Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali - Cinisello Balsamo (Milano) in Istituto per la tecnologia dei materiali e dei processi energetici (TEMPE) - Milano;

Considerato che il CNR ha interessato sulla ristrutturazione dell'Istituto per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali e la soppressione dell'Istituto sulla propulsione e sull'energetica - Peschiera Borromeo (Milano) il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il parere di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota di assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in data 17 luglio 1997, prot. CNR 080340, in data 12 agosto 1997;

Ravvisata l'opportunità di provvedere alle conseguenti modifiche all'ordinamento dei servizi del C.N.R.;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi D.P. CNR n. 113 20 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. CNR 14498 in data 15 ottobre 1997, è modificato nel senso che tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche e l'innovazione è inserito l'Istituto per la tecnologia dei materiali e dei processi energetici (TEMPE) - Milano e dagli istituti afferenti al predetto Comitato è soppresso l'Istituto sulla propulsione e sull'energetica - Peschiera Borromeo (Milano).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 28 ottobre 1997

Il presidente: BIANCO

97A9113

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 342 del 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 1991, relativo all'istituzione della facoltà di giurisprudenza;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 12 dicembre 1996;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi all'individuazione dei settori scientifico-disciplinari ai sensi dell'art. 14 della legge n. 341/1990, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1995 e 8 agosto 1996, ed in particolare la tabella III-*bis* ad essi allegata, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze dell'amministrazione;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di giurisprudenza del 16 giugno 1997 e 10 luglio 1997, del senato accademico del 21 luglio 1997 e del consiglio di amministrazione del 23 luglio 1997, relative all'adeguamento del corso di laurea in scienze dell'amministrazione dell'Università degli studi del Molise all'ordinamento didattico universitario disposto dalla precitata tabella;

Nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la ministeriale prot. n. 2336 del 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 70 al n. 73 del vigente statuto, relativi al corso di laurea in scienze dell'amministrazione, istituito presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi del Molise, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli e numerazione, con lo scorrimento dei successivi articoli e numerazioni, a far data dall'anno accademico 1997-1998.

«Art. 70 - A) *(Laurea in scienze dell'amministrazione).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienze dell'amministrazione è fissata in quattro anni.

Art. 71 *(Titoli di ammissione al corso di laurea).* — I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

L'accesso al corso di laurea in scienze dell'amministrazione è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 72. — Nell'ambito del corso di laurea di cui al precedente art. 70, ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti totalmente o parzialmente, ad esclusione delle 12 annualità fondamentali ed obbligatorie previste nel biennio propedeutico, gli esami sostenuti con esito positivo in corsi di

diploma, purché insegnamenti compatibili, anche per i contenuti, con gli indirizzi di studio di cui al successivo art. 75.

Art. 73. — Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione fornisce adeguate conoscenze di metodo e di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione giuridica, politico-istituzionale e organizzativo-gestionale nel campo dell'amministrazione pubblica.

Art. 74. — In esecuzione del decreto ministeriale 31 maggio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995) è approvata la tabella del corso di laurea in scienze dell'amministrazione, suddivisa per insegnamenti obbligatori e facoltativi di cui agli articoli successivi.

Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione comprende 25 annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

La struttura didattica stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Art. 75. — Il corso di laurea in scienze dell'amministrazione si articola in un biennio propedeutico e in un biennio di specializzazione.

Il biennio propedeutico comprende le seguenti discipline (seguite dai relativi settori scientifico-disciplinari):

1) Istituzioni di diritto privato, N01X;
2) Istituzioni di diritto pubblico, N08X;
3) Diritto amministrativo, N10X;
4) Storia delle costituzioni moderne, N19X;
5) Scienza dell'amministrazione, Q02X;
6) Storia della pubblica amministrazione, Q01C;
7) Scienza delle finanze, P01C;
8) Organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, P02D;
9) Economia politica, P01A;
10) Economia del territorio, P01J;
11) Psicologia delle organizzazioni, M11C;
12) Sociologia, Q05A.

Il biennio di specializzazione si articola in due indirizzi:

a) giuridico;
b) politico organizzativo.

L'indirizzo giuridico comprende le seguenti discipline (seguite dai relativi settori scientifico-disciplinari):

1) Diritto commerciale, N04X;
2) Diritto delle comunità europee, N14X;
3) Diritto del lavoro e della previdenza sociale, N07X;
4) Istituzioni di diritto e procedura penale, N17X;
5) Diritto costituzionale regionale, N08X;
6) Teoria dell'interpretazione, N20X;
7) Sociologia dell'amministrazione, Q05E;
8) Diritto amministrativo comparato, N11X;
9) Diritto tributario, N13X.

L'indirizzo politico organizzativo comprende le seguenti discipline (seguite dai relativi settori scientifico-disciplinari):

1) Metodi e tecniche del servizio sociale, Q05A;
2) Programmazione economica, P01B;
3) Economia aziendale, P02A;
4) Statistica, S01A;
5) Sociologia dell'amministrazione, Q05E;
6) Organizzazione internazionale, N14X;
7) Storia dei rapporti tra Stato e chiesa, Q04X;
8) Storia delle istituzioni politiche e sociali, Q01C;
9) Relazioni industriali, Q05C.

Art. 76. — Sono facoltativi i seguenti insegnamenti (seguiti dai relativi settori scientifico-disciplinari):

1) Analisi delle politiche pubbliche, Q02X;
2) Demografia, S03A;
3) Economia aziendale, P02A;
4) Economia dei trasporti, P01J;
5) Economia dell'impresa, P01I;
6) Economia e gestione delle imprese, P02B;
7) Economia aziendale, P02A;
8) Filosofia delle scienze sociali, Q01A;
9) Finanza aziendale, P02C;
10) Istituzioni di economia, P01A;
11) Istituzioni giuridiche e mutamento sociale, Q05F;
12) Lingua francese, L16B;
13) Lingua inglese, L18C;
14) Marketing, P02B;
15) Metodologia delle scienze sociali, Q05A;
16) Organizzazione amministrativa romana, N18X;
17) Organizzazione aziendale, P02D;
18) Politica economica, P01B;
19) Politica sociale, Q05A;
20) Sociologia, Q05A;
21) Sociologia dei processi culturali, Q05B;
22) Sociologia del lavoro, Q05C;
23) Sociologia politica, Q05E;
24) Statistica, S01A;
25) Storia contemporanea, M04X;
26) Storia delle istituzioni politiche, Q01C;
27) Storia economica, P03X;
28) Contabilità di Stato, N10X;
29) Diritto internazionale N14X;
30) Diritto internazionale privato, N14X;
31) Diritto penale amministrativo, N17X;
32) Diritto processuale amministrativo, N10X;
33) Diritto processuale civile, N15X;
34) Diritto pubblico dell'economia, N05X;
35) Diritto regionale e degli enti locali, N09X;

36) Diritto tributario, N13X;
37) Istituzioni di diritto pubblico, N09X;
38) Diritto bancario, N05X;
39) Teoria dell'organizzazione, Q02X;
40) Procedura penale, N16X;
41) Sociologia dell'organizzazione, Q05C;
42) Diritto agrario, N03X;
43) Storia della costituzione romana, N18X;
44) Diritto processuale comunitario, N14X.

Gli studenti dovranno individuare, all'inizio dell'anno accademico, gli esami relativi ad insegnamenti complementari che intendono sostenere.

Art. 77 *(Passaggi di piano e trasferimenti).* — Gli studenti già iscritti presso il corso di laurea in scienze dell'amministrazione di questa Università potranno completare gli studi previsti con il precedente ordinamento del corso di laurea compatibilmente con l'ordinamento vigente.

Qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento, la facoltà è tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del nuovo corso di studi.

In ipotesi di trasferimenti di studenti da facoltà di altre università, la facoltà è, inoltre, tenuta a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti dagli studenti stessi.

Art. 78 *(Formazione dei piani di studio).* — Per conseguire la laurea in scienze dell'amministrazione lo studente deve sostenere tutti gli esami obbligatori previsti per il biennio propedeutico e per il biennio di specializzazione nonché una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza di almeno una lingua straniera e una prova idoneativa diretta ad accertare la conoscenza degli elementi informatici di base per la pubblica amministrazione.

Lo studente dovrà, inoltre, a sua scelta, sostenere altri quattro esami tratti dall'elenco degli esami facoltativi di cui all'art. 76 nonché dall'elenco di tutti gli esami i cui insegnamenti siano attivati nella facoltà di giurisprudenza.

Art. 79 *(Esame di laurea).* — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta tra quelle seguite nel proprio corso di studi.

L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive con le modalità indicate nel consiglio di facoltà anno per anno».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 23 ottobre 1997

Il rettore: CANNATA

97A9084

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 10 luglio 1996, contenente la nuova tabella XVIII relativa all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1997;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 ottobre 1997, prot. n. 2532;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, dall'anno accademico 1997/1998, è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli da 129 a 138 incluso, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 129. — Finalità, norme generali e di programmazione.

1. *Titolo e norme di ammissione, riconoscimento degli studi compiuti.*

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alla necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio di corso di laurea (CCL) ed il consiglio di facoltà (CdF), per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili, nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o

istituti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

2. *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione postlaurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

3. *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia e di 6 anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno; i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica; questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

4. *Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.*

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 130. — Ordinamento didattico.

1. *Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.*

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 129.3 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 129.3, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2. *Programmazione didattica.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica, secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento; nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

3. *Corsi monografici, seminari, internati, elettivi (attività didattiche opzionali).*

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei 6 anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

4. *Curriculum degli studi.*

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunziabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

4.1. AREE DIDATTICO-FORMATIVE.

A. - *Fase formativa di base*

1) Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2) Area della morfologia umana.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3) Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spedibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4) Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. - *Fase preclinica*

5) Area della patologia e fisiopatologia generale.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, E12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6) Area della propedeutica clinica.

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, M11E Piscologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. - *Fase clinica*

7) Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali, rilevati nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F07I Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgica toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8) Area delle scienze del comportamento.

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9) Area delle scienze neurologiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nersovo, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10) Area delle specialità medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e veneree.

11) Area di clinica medica e chirurgica.

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A Chirugia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12) Area di farmacologia e tossicologia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settore scientifico-disciplinare: E07X Faramcologia.

13) Area di pediatria generale e specialistica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di

salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14) Area di ginecologia ed ostetricia.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15) Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapproto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16) Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17) Area delle emergenze medico-chirurgiche.

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, 21X Anestesiologia.

18. Area della medicina e sanità pubblica.

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonchè delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

4.2. ATTIVITÀ DI INTERNATO E PREPARAZIONE DELLA TESI DI LAUREA: APPRENDIMENTO AUTONOMO.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono esssere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

4.3. CORSO DI LINGUA INGLESE.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al quarto anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

5. *Piano di studi ed esami.*

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre, essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche in itinere, quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

Art. 131. — Sperimentazione didattica.

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto all'art. 130 punti 1 e 2 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 132. — Tirocinio.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirugia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentito le unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 27 ottobre 1997

Il rettore: CUZZOCREA

97A8910

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 luglio 1996,

con il quale è stata ridefinita la Tab. XVIII relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche dell'Università degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

L'articolo 75 relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 75.

Finalità, norme generali e di programmazione

Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standard formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il consiglio del corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso università o istituti di istruzione universitaria riconosciuti sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

Scopo del corso di laurea.

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post-laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

Durata ed articolazione del corso di laurea.

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente, ed hanno una durata complessiva di almeno ventotto settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni) per non più di 1.800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volta alla analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici, sia relazionali e applicativi, per non meno di 1700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal consiglio del corso di laurea in conformità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica. Nella ripartizione del monte-ore tra le diverse modalità di attività formativa, il consiglio del corso di laurea deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica. L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalla facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 76.

Ordinamento didattico

Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono ordinate in aree didattico-formative che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corsi integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali, corsi integrati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area. Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici autonomi o verifiche di profitto per singole discipline. Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del consiglio del corso di laurea;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didattico-formative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 75 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati. Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui ai punti *c)* e *d)* dell'art. 75 le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunciabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

Programmazione didattica.

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il consiglio del corso di laurea ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990 n. 341, in conformità al regolamento didattico, il consiglio del corso di laurea:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero non superiore a trentasei nell'intero corso di laurea, ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area.

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).

Il consiglio del corso di laurea predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1000 crediti. Il consiglio del corso di laurea predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del curriculum formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati per ogni area.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse.

La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5500 ore del monte-ore didattico. La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del consiglio del corso di laurea, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

Curriculum degli studi.

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di area, comunque irrinunciabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero dei crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, il consiglio del corso di laurea può utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in Aree diverse da quelle indicate.

Aree didattico-formative

A. FASE FORMATIVA DI BASE.

1. *Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.*

Obiettivi: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D Matematiche complementari, B01B Fisica, F01X Statistica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, M10A Psicologia generale.

2. *Area della morfologia umana.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfofunzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.*

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A Biochimica, E04B Biologia molecolare.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali;

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E10X Biofisica medica, K06X Bioingegneria.

B. FASE PRECLINICA.

5. *Area della patologia molecolare e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario;

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, B12X Microbiologia generale, F04A Patologia generale, V32B Parassitologia e malattie parassitarie.

6. *Area della propedeutica clinica.*

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'équipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale; M11E Psicologia clinica, F01X Statistica medica, F02X Storia della medicina, E05B Biochimica clinica, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04B Patologia clinica, F22A Igiene generale ed applicata, Q05A Sociologia generale, P01B Politica economica.

C. FASE CLINICA.

7. *Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevati nell'uomo con le lesioni anatomo-patologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D Gastroenterologia, F07E Endocrinologia, F07F Nefrologia, F07G Malattie del sangue, F07H Reumatologia, F071 Malattie infettive, F08A Chirurgia generale, F08D Chirurgia toracica, F08E Chirurgia vascolare, F09X Chirurgia cardiaca, F10X Urologia.

8. *Area delle scienze del comportamento.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

9. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B Neuropatologia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

10. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H Reumatologia, F08B Chirurgia plastica, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillo-facciale, F14X Malattie dell'apparato visivo, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitazione, F17X Malattie cutanee e venere.

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo;

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F08A, Chirurgia generale, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche. Settore scientifico-disciplinare: E07X Farmacologia.

13. *Area di pediatria generale e specialistica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista;

essere in grado d'individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C Chirurgia pediatrica e infantile, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile.

14. *Area di ginecologia e ostetricia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settore scientifico-disciplinare: F20X Ginecologia e ostetricia.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini, valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

avere conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F21X Anestesiologia.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro.

Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.

Obiettivo: in riferimento ai punti *c)* e *d)* dell'art. 75 del presente ordinamento lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza della frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie.

Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del consiglio del corso di laurea, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

Corso di lingua inglese.

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione d'una capacità d'aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso di studi, consiste, salvo diversa prescrizione del consiglio del corso di laurea, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante forme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C Linguistica inglese.

Piano di studi ed esami.

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, e per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di dodici nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento degli obiettivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre. Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a trentasei nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La successione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal consiglio del corso di laurea. Le verifiche in itinere quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni di esami a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1995) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove di esame.

Art. 77.
Sperimentazione didattica

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del II comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto all'art. 76 nei punti relativi alle aree didattico-formative, corsi integrati, crediti e al piano di studi ed esami, il consiglio del corso di laurea ha libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 78
Tirocinio

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti d'idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale, pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le Unità sanitarie locali, le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i pre-

scritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità d'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 79

Norme finali e transitorie

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento nella *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il consiglio del corso di laurea è tenuto a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1996/1997 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, previsto dal presente ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale previsto dal precedente ordinamento, ferme restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al I comma dell'art. 78.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 ottobre 1997

Il rettore

97A8918

CIRCOLARI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

CIRCOLARE 2 ottobre 1997, n. **60749.**

Programma settoriale pesca (SFOP). Regolamento CEE 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993. Modalità di presentazione dei progetti alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

Alla Lega pesca ANCP - Federcoopesca - Federpesca - AGCI - UNCI - API - ANCIT
Alla Commissione europea D.G. XIV
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano
A tutte le capitanerie di porto

Con circolare n. 60473 del 10 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 1995, come modificata dalla circolare n. 6236112 del 12 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1997, questa amministrazione nel disciplinare le modalità di presentazione delle istanze intese ad ottenere un contributo ai sensi del regolamento comunitario indicato in oggetto, ha enucleato, per ogni singola iniziativa, la documentazione da presentare contestualmente alle domande di finanziamento.

In vista dell'approssimarsi della scadenza fissata per la presentazione dei progetti finanziabili con i fondi SFOP 1998-99, si ritiene opportuno, alla luce dell'esperienza maturata nelle precedenti annualità del programma operativo, ed in aderenza al principio di «snellimento dell'attività amministrativa» che ha caratterizzato anche il recente provvedimento legislativo n. 127/1997 (c.d. «Bassanini *bis*»), definire una procedura che sia atta a ridurre al minimo gli adempimenti posti a carico dei richiedenti e, nel contempo, offra ampia garanzia di legittimità amministrativa.

Ciò premesso, con riferimento ai documenti elencati, misura per misura, nella circolare base (n. 60473 del 10 aprile 1995) si riportano, di seguito, quelli che devono essere prodotti contestualmente alla presentazione dell'istanza, pena la reiezione della stessa.

Si precisa che la presente circolare disciplina le modalità di presentazione dei progetti relativi a tutte le iniziative previste dallo SFOP, ad eccezione della misura «arresto definitivo di navi da pesca», alla quale si applicano le disposizioni dettate dal decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611.

Con l'occasione si fa presente che nel supplemento ordinario n. 192 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 1997 (di seguito indicata come «*G. U.*» è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 giugno 1997 recante approvazione dei modelli di presentazione delle domande di contributo a valere sui fondi SFOP.

Associazioni temporanee di impresa e società miste:

estratto matricolare o del R.NN.MM.GG della nave;

certificato di stazza conformemente al regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986;

certificato di classe;

dichiarazione dell'autorità marittima attestante:

a) che la nave è in attività al momento della presentazione della domanda;

b) che la nave è in attività da oltre 5 anni;

atto costitutivo e statuto (per le società).

Costruzione pescherecci:

preventivo o contratto del cantiere navale;

preventivi di ditte specializzate (macchinari ed attrezzature);

piano costruttivo della nave (disegni e prospetti);

per le società: atto costitutivo e statuto.

Ammodernamento pescherecci:

estratto matricolare o del R.NN.MM.GG della nave da ammodernare;

preventivo (o contratto) del cantiere navale;

preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature).

Acquacoltura:

questionario tecnico-economico (allegati B1, B2, C1 e C2 del formulario, pagine 47-54 della *G. U.*)

relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati nella nota esplicativa per la descrizione del progetto (parte B, pag. 46 della *G. U.*);

per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: due foto con veduta generale delle unità di allevamento, una foto fabbricati, una foto impianti ingrasso;

computo metrico estimativo, vistato per la congruità dei prezzi, a seconda della competenza, dall'ufficio genio civile OO.MM. oppure dall'ufficio regionale del genio civile;

preventivi di ditte specializzate (macchinari e attrezzature) in conformità alle modalità di cui al formulario, pag. 42 della *G. U.*);

planimetrie (piani, prospetti, ecc.);

carta mappale rientrante tra la scala 1:2.000 e la scala 1:200.000;

indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;

quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato B2, pag. 52 della *G. U.*);

Zone marine protette (riassetto della fascia costiera):

questionario (allegati B1, B2, B3 del formulario, pagine 75-78 della *G. U.*);

relazione descrittiva dell'iniziativa;

computo metrico estimativo vistato per la congruità dei prezzi dall'ufficio genio civile OO.MM;

preventivi di ditte specializzate (macchinari e attrezzature);

planimetrie;

quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato B2, pag. 77 della *G. U*).

Attrezzature dei porti da pesca:

relazione contenente le informazioni di cui alla parte A - sez. II, del formulario (pag. 63 della *G. U.*);

prospetti B7 e B8 del formulario (pagine 64 e 65 della *G. U.*);

relazione tecnica, planimetrie e disegni del progetto;

computi metrici estimativi delle costruzioni, vistati dall'ufficio tecnico pubblico che dovrà successivamente accertare lo stato di avanzamento dei lavori e provvedere ai relativi collaudi, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificato dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (ufficio del genio civile per le opere marittime oppure ufficio regionale del genio civile oppure ufficio tecnico comunale);

preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali;

quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato B7, pag. 64 della *G. U.*).

Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici (impianti a terra):

relazione sull'investimento, come da allegato B (pagine 101-108 della *G. U.*), nella quale deve anche risultare il numero degli addetti attuali e previsti dal progetto ultimato;

computi metrici estimativi delle costruzioni da realizzare, vistati dall'ufficio tecnico pubblico competente (ufficio del genio civile per le opere marittime oppure ufficio regionale del genio civile oppure ufficio tecnico comunale);

planimetrie e disegni del progetto;

preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali;

indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;

quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato B3, pag. 107 della *G. U.*).

Ciò premesso, il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 novembre 1997; per la restante documentazione è consentita la presentazione entro il termine perentorio del 31 gennaio 1998. Per la sola misura «costruzione pescherecci» la scadenza per la presentazione della domanda è prorogata al 31 dicembre 1997, per cui il termine ultimo per effettuare l'integrazione dei documenti è differito al 28 febbraio 1998.

Le domande che sono state presentate prima della pubblicazione della presente circolare, dovranno essere, entro il suddetto termine ultimo, integrate secondo i modelli approvati con il citato decreto ministeriale 10 giugno 1997.

Al fine di un ulteriore snellimento procedurale si ritiene, infine, opportuno puntualizzare quanto segue:

i computi metrici, ove previsti, ancorché non vistati, sono accettati se corredati da documentazione attestante l'avvenuta richiesta del «visto» agli organi competenti. Gli atti regolarmente vistati dovranno essere prodotti entro il termine perentorio previsto per l'integrazione;

non è richiesto il certificato del tribunale nei casi in cui la certificazione della camera di commercio attesti lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581);

ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, le comunicazioni antimafia previste dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, possono, previa informativa all'amministrazione e salvo diversa disposizione, essere richieste direttamente dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.

Si precisa che nei casi in cui gli interessati non intendano avvalersi di detta facoltà ovvero le informazioni prefettizie debbano essere acquisite direttamente dall'amministrazione (concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutui il cui valore sia superiore a 300 milioni di lire), è necessario l'invio della seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione alla camera di commercio;

2) certificato dello stato di famiglia e di residenza in carta semplice;

3) dichiarazione resa ai sensi della legge numero 15/1968 attestante che non vi sono altre persone conviventi di fatto oltre quelle iscritte nel certificato dello stato di famiglia.

Restano ferme tutte le altre disposizioni della circolare 10 aprile 1995, n. 60473.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sull'osservanza dell'obbligo posto dalla Comunità stessa di dare adeguata pubblicità agli interventi dei fondi strutturali e dello SFOP secondo le disposizioni adottate con la decisione della Commissione n. 94/342/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 152/39 del 18 giugno 1994, che prevedono, ad esempio, di porre cartelli nei luoghi ove vengono attuati i progetti finanziati dallo SFOP e dagli altri fondi.

La presente circolare viene inviata all'organo di controllo per la registrazione ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale
della pesca e dell'acquacoltura
AMBROSIO

Registrata alla Corte dei conti il 23 ottobre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 314

97A9114

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e successivamente modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 3 novembre 1989 e con il decreto ministeriale 28 febbraio 1995.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo aver esaminato la prima domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» e di avere espresso parere favorevole al suo accoglimento, ha provveduto ad esaminare la seconda domanda presentata dagli interessati per ottenere altre modifiche al disciplinare di produzione di cui trattasi, tenendo anche conto del proprio parere di cui sopra è cenno che ha dato luogo all'emanazione del decreto dirigenziale 24 settembre 1997 di modifica al più volte citato disciplinare di produzione.

Conseguentemente ha proposto, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, modificativo del decreto dirigenziale 24 settembre 1997 sopra citato, il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche e tipiche dei vini, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è riservata ai vini ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia da (Malvasia Istriana);
Muller Thurgau;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla o Ribolla Gialla;
Riesling (da Riesling Renano);
Riesling Italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».

3. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione bianco o rosso, è riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti dalle uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico i quali non possono superare il 20% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:

Prima zona:

Tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario.

Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine sino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernico. Prosegue quindi verso Sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale 356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso Est, fino al casello in prossimità del Km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni-Pradis di Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso Est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso Nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.

Seconda zona:

Tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Argo Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680-3, 685-2, 685-1, 542 e 544-5, si ricongiunge con la strada che a Nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso Ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso Sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad Ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso Nord-Est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Punsar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati la specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 m s.l.m.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno avere una densità minima di 3500 ceppi per ettaro.

4. È vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso.

5. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a t 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il «Picolit» e a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vini.

6. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

7. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il «Picolit» ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il «Picolit» e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come «vino da tavola». Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

8. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con proprio, sentite le categorie interessate, può stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possono effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione:

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regone autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

3. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del 10% per tutti i vini eccetto che per il «Picolit» per il quale detto limite viene fissato al 13%.

È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

4. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini «riserva» di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

1. I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia bianco:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

2) *«Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnav:*
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

3) *«Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia* (da Malvasia Istriana):
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

4) *«Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau:*
colore : paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

5) *«Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:*
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

6) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:*
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

7) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot Grigio:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

8) *«Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla:*
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

9) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling* (da Riesling Renano):
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

10) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:*
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

11) *«Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

12) *«Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:*
colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille;

13) *«Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico:*
colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico carattenstico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille;

14) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia rosso:*
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

15) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

16) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:*
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, ritondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

17) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

18) *«Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:*
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

19) *«Collio Goriziaiio» o «Collio» Pinot nero:*
colore: rubino poco intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

2. I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva «riserva» di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento.

3. I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati pr ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12% escluso il «Picolit», possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva» purché:

i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botti di legno;

i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati in uno specifico conto sui registri di cantina entro il primo novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve ed antecedentemente al loro condizionamento.

Art. 8.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1) È vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, vecchio e simili.

2) Le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

3) I vini designati in conformità al precedente art. 7 debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve, per le alte tipologie, tale indicazione è facoltativa.

4) I caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.

5) È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, a ragioni sociali o marchi privati purché non traggano in inganno i consumatori sull'origine geografica o una varietà di vite, un'annata di raccolta o una menzione relativa ad una qualità superiore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini, così designati, sono ottenuti.

97A9087

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 23 ottobre 1997 la dott.ssa Anna Caterina Miraglia è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa Nuova Fashion Sport, con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 novembre 1979, in sostituzione del dott. Paolo Campanelli, revocato.

Con decreto ministeriale 23 ottobre 1997 il dott. Giorgio Vermiglio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Confezioni Etrusca 86 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Asciano (Siena), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 22 aprile 1992, in sostituzione del rag. Rosa Monaco, revocata.

97A9088

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23584 del 17 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 9 aprile 1997 all'8 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, con sede in Grosseto e unità di Orvieto (Terni), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 111 unità, su un organico complessivo di 124 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23585 del 17 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, conver-

tito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin Aerospace, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 112 unità, di cui 1 lavoratore part-time da 25 a 20 ore medie settimanali e 1 lavoratore discontiuno da 48 a 39.44 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 129 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irvin Aerospace, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23586 del 17 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1994 al 28 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Database Software, con sede in Caserta e unità di Caserta, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 210 unità, su un organico complessivo di 295 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Database Software, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23587 del 17 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 5 settembre 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn information systems Italia, con sede in Caluso (Torino) e unità di Unità nazionali con esclusione di Napoli e Messina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 16 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31.48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 141 unità, su un organico complessivo di 2.623 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bull Hn information systems Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23588 del 17 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, con sede in Venegono Superiore (Varese) e unità di Valle Olona (Varese), Venegono Inferiore (Varese) e Venegono Superiore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1251 unità, su un organico complessivo di 1744 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermacchi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà, siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23589 del 17 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 182 unità, di cui 15 unità part-time da 20 a 15 ore medie settimanali, 3 unità part-time da 30 a 22,5 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 226 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23590 del 17 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1° giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snaidero, con sede in Majano (Udine) e unità di Majano (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 363 unità, su un organico complessivo di 496 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snaidero, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23544 del 14 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 24 marzo 1997 al 23 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quadrifoglio, con sede in Urbania (Pesaro) e unità di Urbania (Pesaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quadrifoglio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23545 del 14 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil dal 1° novembre 1996 Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 92 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil dal 1° novembre 1996 Nuova Mecfond, a corrispondere il particolare beneficio previsti dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà, siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23546 del 14 ottobre 1997, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil dal 1° novembre 1996 Nuova Mecfond, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 92 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mededil dal 1° novembre 1996 Nuova Mecfond, a corrispondere il particolare beneficio previsti dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà, siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lett. *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

97A9032

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 novembre 1997

Dollaro USA	1687,37
ECU	1937,61
Marco tedesco	978,75
Franco francese	292,22
Lira sterlina	2866,67
Fiorino olandese	868,35
Franco belga	47,455
Peseta spagnola	11,595
Corona danese	257,20
Lira irlandese	2549,28
Dracma greca	6,234
Escudo portoghese	9,598
Dollaro canadese	1198,84
Yen giapponese	13,461
Franco svizzero	1204,40
Scellino austriaco	139,06
Corona norvegese	238,92
Corona svedese	224,53
Marco finlandese	324,71
Dollaro australiano	1175,59

97A9195

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento ed estensione ai minerali di feldspato della concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte denominata «Ceresei VI», in comune di Lozzolo.

Ad integrazione di quanto già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 del 28 agosto 1997 si comunica che con il decreto distrettuale 24 gennaio 1997 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Ceresei VI», nel comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata alla società Fondat a r.l., con sede legale ed amministrativa ora trasferita in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4, e viene estesa ai minerali di feldspato.

97A9098

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della «Paulus Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bolzano

Con deliberazione n. 1756 del 31 ottobre 1997 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della «Paulus - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Bolzano, via Braille n. 8, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del rag. Leonardo Salsotto con studio in Bolzano, piazza Walther n. 22.

97A9115

UNIVERSITÀ DI VERONA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Verona è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. K05B - Informatica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A9132

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia.:

settore scientifico disciplinare C07X - «Chimica farmaceutica», per la disciplina: «Chimica farmaceutica e tossicologica».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante;

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successivà classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A9116

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, ccomma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare: N19X - Storia del diritto italiano, disciplina: Storia del diritto italiano (1 posto).

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

97A9117

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del direttore generale del Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanità pubblica veterinaria del Ministero della sanità 5 settembre 1997 concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario NOBI-vac PORCOLI». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 17 settembre 1997).

Alla fine del decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 13, prima colonna, prima dell'allegato 1, deve intendersi riportata la seguente decisione della Commissione delle Comunità europee:

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 1996

recante autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso veterinario

«NOBI-vac PORCOLI»

La Commissione delle Comunità europee

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali[1], in particolare l'articolo 32, paragrafi 1 e 2;

Vista la domanda presentata da Intervet International B.V. (NL), il 10 gennaio 1995, in virtù dell'articolo 4 del regolamento succitato, per il medicinale: «NOBI-vac PORCOLI»;

Visto il parere dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, formulato dal comitato per i medicinali veterinari, il 28 luglio 1995;

Considerando che il medicinale «NOBI-vac PORCOLI» è conforme alle prescrizioni delle direttive del Consiglio 81/851/CEE[2] e 81/852/CEE[3], modificate da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE[4];

Considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso veterinario;

Ha adottato la presente decisione:

Art. 1.

Si rilascia al medicinale: «NOBI-vac PORCOLI», le cui caratteristiche sono riassunte nell'allegato I della presente decisione, l'autorizzazione di immissione in commercio prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Il medicinale viene inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/2/96/001/001 NOBI-vac PORCOLI - 20 ml - emulsione per iniezione - flacone multidose - 10 dosi;

EU/2/96/001/002 NOBI-vac PORCOLI - 50 ml - emulsione per iniezione - flacone multidose - 25 dosi.

Art. 2.

L'autorizzazione di immissione in commercio relativa al medicinale di cui all'articolo 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di fabbricazione o di importazione, di controllo e di distribuzione di cui all'allegato II.

---

[1] GU L 214 del 24 agosto 1993, pag. 1.
[2] GU L 317 del 6 novembre 1981, pag. 1.
[3] GU L 317 del 6 novembre 1981, pag. 16.
[4] GU L 214 del 24 agosto 1993, pag. 31.

Art. 3.

L'etichettatura e il foglietto illustrativo del medicinale di cui all'articolo 1, devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato III.

Art. 4.

L'autorizzazione ha una validità di cinque anni dalla data di notificazione della presente decisione ed è rinnovabile alle condizioni previste dall'articolo 35, paragrafo I del regolamento (CEE) n. 2309/93.

Art. 5.

Intervet International B.V. (NL), Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1996

Per la Commissione
MARTIN BANGEMANN
membro della Commissione

97A9133

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Consiglio della magistratura militare 25 febbraio 1997 concernente: «Modificazioni al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 26 marzo 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 46, prima colonna, art. 13, comma 2, dove è scritto: «... o quando, sulle esigenze di pubblicità, *prevalgono* ragioni di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato ...», leggasi: «... o quando, sulle esigenze di pubblicità, *prevalgano* ragioni di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato ...»; inoltre, sempre nel medesimo art. 13, comma 4, dove è scritto: «4. La norma del primo comma non si applica alle *seduta* delle commissioni.», leggasi: «4. La norma del primo comma non si applica alle *sedute* delle commissioni.»;

a pag. 46, seconda colonna, art. 14, comma 3, tredicesimo rigo, dove è scritto: «... di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al *provvedimento* o di terzi, ...», leggasi: «... di salvaguardia della riservatezza della sfera privata dei magistrati interessati al *procedimento* o di terzi, ...»;

a pag. 47, prima colonna, art. 15, comma 3, terzo rigo, dove è scritto: «... salvo che la commissione non *delibera,* ...», leggasi: «... salvo che la commissione non *deliberi,* ...»; inoltre, sempre nel medesimo art. 15, comma 5, secondo rigo, dove è scritto: «... su quanto riguarda le sedute delle *missioni* ...», leggasi: «... su quanto riguarda le sedute delle *commissioni* ...»;

infine, sempre a pag. 47, prima colonna, art. 21, comma 1, secondo rigo, dove è scritto: «... se ad esse partecipi il numero legale *prevista* dall'art. 41 e *dal*'art. 34.», leggasi: «... se ad esse partecipi il numero legale *previsto* dall'art. 41 e *dall*'art. 34.».

97A9134

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500